

N. di registrazione della Società: 509801

COMPANIES ACT 2014

e

**REGOLAMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO IN VALORI
MOBILIARI, OICVM) DEL 2011, E SUCCESSIVE MODIFICHE**

**SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
A CAPITALE VARIABILE**

FONDO MULTICOMPARTO CON SEPARAZIONE DELLE PASSIVITÀ TRA I FONDI

ATTO COSTITUTIVO

e

STATUTO

di

ALGEBRIS UCITS FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY

COMPANIES ACT 2014

e

REGOLAMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI, OICVM) DEL 2011, E SUCCESSIVE MODIFICHE

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

ATTO COSTITUTIVO

di

ALGEBRIS UCITS FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY

Fondo multicomparto con separazione delle passività tra i fondi

(come modificato a mezzo di delibere speciali datate 31 luglio 2012, 26 luglio 2013, 30 settembre 2016 e 22 ottobre 2020)

1. Il nome della Società è **ALGEBRIS UCITS FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY**.
2. La Società è una società per azioni istituita ai sensi del Companies Act 2014 e dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011, così come di volta in volta modificati e vigenti. La Società è una società di investimento il cui unico obiettivo è l'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri attivi finanziari liquidi ai quali viene fatto riferimento nel Regolamento 68 dei Regolamenti del capitale raccolto tra il pubblico, la quale opera sulla base della ripartizione del rischio. La Società è autorizzata ad adottare le misure e compiere le operazioni che può ritenere utili o necessarie al conseguimento e allo sviluppo del suo obiettivo nella massima misura consentita dai Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (ed eventuali modifiche attualmente in vigore). La Società non può cambiare i suoi obiettivi né i suoi poteri in alcun modo che risulterebbe nella perdita della sua qualifica di organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011, così come di volta in volta modificati e vigenti.
3. Allo scopo di conseguire l'obiettivo principale di cui alla clausola 2 precedente, la Società disporrà inoltre dei seguenti poteri:

- (1) Svolgere l'attività di una società di investimento e a tale scopo investire in e detenere tramite investimento azioni, titoli, obbligazioni semplici, obbligazioni nominative, obbligazioni, certificati di deposito, buoni del Tesoro, effetti commerciali, cambiali bancarie, effetti cambiari e valori mobiliari di qualsiasi tipo creati o emessi o garantiti da qualsiasi governo o autorità governativa o simile o di altra natura, in qualsiasi parte del mondo, o da qualsiasi società, organizzazione, banca, associazione o partnership, a responsabilità limitata o illimitata, costituita od operante in qualsiasi parte del mondo, quote di o partecipazioni in qualsiasi fondo d'investimento, fondo comune od organismo d'investimento collettivo in qualsiasi parte del mondo, polizze di assicurazione e diritti di e interessi in una delle entità suddette e, di volta in volta, vendere, contrattare, scambiare, variare o cedere una delle entità suddette.
- (2) Acquisire qualsiasi azione, titolo, obbligazione semplice, obbligazione nominativa, obbligazione, effetto o valore mobiliare mediante sottoscrizione iniziale, contratto, offerta, acquisto, scambio, conferimento, partecipazione a consorzi o altro, interamente versati o meno, e il cui pagamento sia stato o meno effettuato al momento dell'emissione o in un momento successivo, nonché sottoscrivere gli stessi titoli sulla base degli stessi termini e delle stesse condizioni (eventuali) se ritenuto opportuno.
- (3) Impiegare, utilizzare o investire in strumenti derivati e tecniche di tutti i generi come consentito dai Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (ed eventuali modifiche successive attualmente in vigore) e, in particolare e senza pregiudicare la generalità di quanto sopra, stipulare, accettare, emettere e negoziare altrimenti contratti di vendita con patto di riacquisto, contratti future, opzioni, accordi di prestito di titoli, accordi di vendita allo scoperto, accordi di vendita titoli prima dell'emissione, di consegna differita e di impegno futuro, contratti di cambio estero a pronti e a termine, contratti differenziali a termine su tasso d'interesse, swap, collar, cap e floor, nonché altri accordi di copertura sul cambio estero o sul tasso d'interesse.
- (4) Acquistare per conto di un Fondo tramite sottoscrizione o trasferimento in cambio di un corrispettivo azioni di qualsiasi classe che rappresentino un altro Fondo della Società, ai sensi delle disposizioni del Companies Act 2014, dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011, così come di volta in volta modificati e vigenti e delle condizioni di volta in volta stabilite dalla Banca Centrale.
- (5) Esercitare e applicare tutti i diritti e i poteri conferiti dalla o inerenti alla proprietà di qualsiasi azione, titolo, obbligazione o altro valore mobiliare.
- (6) Depositare denaro e/o titoli e negoziare buoni, effetti, warrant, cedole e altri valori mobiliari o documenti negoziabili o trasferibili.
- (7) Acquisire ai fini della propria attività terreni e proprietà mobiliari o immobiliari di qualsiasi natura e, in generale, gestire, negoziare e ampliare il patrimonio della

Società e vendere, cedere in locazione, affittare, ipotecare o altrimenti cedere i terreni e le altre proprietà della Società.

- (8) Prendere in prestito o raccogliere o garantire il pagamento di somme, nella misura consentita dai Regolamenti della Comunità Europea (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (ed eventuali modifiche attualmente in vigore) secondo le modalità che la Società riterrà idonee e, in particolare (ma senza pregiudicare la generalità di quanto sopra), tramite l'emissione di obbligazioni semplici, obbligazioni nominative, obbligazioni e valori mobiliari di qualsiasi genere, perpetui o a termine e rimborsabili o meno, nonché garantire il rimborso di qualsiasi somma presa in prestito, raccolta o dovuta mediante negozio fiduciario, ipoteca, onere o pegno su una parte delle o su tutte le imprese, le proprietà o gli attivi (presenti o futuri) della Società, incluso il suo capitale non richiamato, nonché tramite negozio fiduciario, ipoteca, onere o pegno simile per garantire e salvaguardare la performance della Società in rapporto a qualsiasi obbligo o passività assunti dalla Società stessa.
- (9) Garantire, sostenere o salvaguardare, mediante garanzia personale o ipoteca o addebito di una parte delle o di tutte le imprese, le proprietà e gli attivi (sia presenti sia futuri) e del capitale non richiamato della Società, tramite indennità o sottoscrizione, oppure mediante uno o più di tali metodi, la performance delle obbligazioni di, e il rimborso o il pagamento delle somme capitali di, e premi, interessi e dividendi relativi a qualsiasi valore mobiliare, debito od obbligazione della Società.
- (10) Creare, mantenere, investire e negoziare qualsiasi fondo di riserva o di ammortamento per il rimborso di obbligazioni della Società, oppure per qualsiasi altro scopo della Società.
- (11) Stipulare qualsiasi accordo con qualsiasi governo o autorità suprema, municipale, locale o di altro genere, oppure società che potrà sembrare contribuire a uno o a più obiettivi della Società, e ottenere da qualsiasi governo, autorità o società qualsiasi atto, contratto, decreto, diritto, privilegio e concessione, nonché applicare, esercitare e rispettare eventuali accordi, atti, contratti, decreti, diritti, privilegi e concessioni.
- (12) Esercitare e applicare tutti i diritti e i poteri conferiti dalla o inerenti alla proprietà di qualsiasi azione, titolo, obbligazione o altro valore mobiliare.
- (13) Vendere o cedere le imprese o gli attivi della Società, anche parzialmente, in cambio del corrispettivo che la Società ritenga idoneo e, in particolare, per azioni, obbligazioni o valori mobiliari di qualsiasi altra società.
- (14) Svolgere le attività di un fondo fiduciario e di una società di investimento e investire i fondi della Società in, oppure acquistare, detenere e negoziare altrimenti, valori mobiliari e investimenti di qualsiasi genere.
- (15) Effettuare, rilasciare, accettare, avallare, emettere, scontare o negoziare altrimenti titoli ed effetti cambiari, assegni, lettere di credito e altri effetti.

- (16) Agire in veste di segretari, gestori, conservatori, agenti di trasferimento o fiduciari per qualsiasi persona, impresa o società, ed eseguire qualsiasi tipo di operazione finanziaria, di agenzia, di intermediazione o di altro tipo.
- (17) Stipulare partnership o altri accordi per la condivisione degli utili, joint venture, concessioni reciproche o collaborazioni con qualsiasi persona.
- (18) Agevolare e incoraggiare la creazione, l'emissione o la conversione di obbligazioni semplici, obbligazioni nominative, obbligazioni, azioni, titoli e valori mobiliari, e agire in qualità di fiduciari in connessione a qualsiasi titolo suddetto e partecipare alla conversione di imprese e partecipazioni in società.
- (19) Costituire qualsiasi negozio fiduciario allo scopo di emettere azioni privilegiate e differite o altri titoli e valori mobiliari speciali basati su o in rappresentanza di azioni, titoli o altri attivi specificamente adatti agli obiettivi di tale negozio fiduciario, e regolare e disciplinare e, se ritenuto opportuno, partecipare a e sottoscrivere qualsiasi negozio fiduciario, ed emettere, cedere o detenere tali azioni privilegiate e differite o altri titoli e valori mobiliari speciali.
- (20) Accumulare capitali ai fini di qualsiasi obiettivo della Società e destinare qualsiasi attivo della Società a scopi specifici, condizionatamente o meno, e ammettere qualsiasi classe o una parte di quelle che effettuano negoziazioni con la Società a qualsiasi quota dei relativi utili o degli utili di qualsiasi ramo specifico dell'attività della Società, oppure a qualsiasi altro diritto, privilegio, vantaggio o beneficio speciale.
- (21) Distribuire mediante ripartizione degli attivi o suddivisione degli utili tra i soci della Società in natura qualsiasi proprietà della Società e, nello specifico, qualsiasi azione, obbligazione o valore mobiliare di altre società appartenenti alla Società o che quest'ultima ha la facoltà di cedere.
- (22) Remunerare qualsiasi persona, impresa o società che fornisce servizi alla Società, con pagamento in contanti o assegnazione di azioni o valori mobiliari della Società accreditati come interamente o parzialmente versati o in altra maniera.
- (23) Nella misura consentita dalla legge, ottenere e detenere, separatamente o congiuntamente con un'altra persona o società, una copertura assicurativa in rapporto a qualsiasi rischio della Società, dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti e agenti.
- (24) Pagare parzialmente o totalmente le spese di, inerenti a o sostenute in connessione alla formazione e costituzione della Società e alla raccolta del suo capitale azionario e obbligazionario, oppure contrattare con qualsiasi persona o società per versare pagamenti alla stessa e (nel caso di azioni, nel rispetto delle disposizioni di qualsiasi statuto attualmente in vigore) pagare commissioni agli intermediari e ad altri per la sottoscrizione, il collocamento, la vendita o la garanzia della sottoscrizione di azioni, obbligazioni o valori mobiliari della Società.

- (25) Istituire e/o eseguire qualsiasi altra attività che possa essere opportunamente svolta in connessione a qualsiasi attività che la Società è autorizzata a svolgere.
- (26) Promuovere qualsiasi società allo scopo di acquisire parzialmente o totalmente le proprietà, i diritti e le passività della Società, oppure per qualsiasi altro scopo che possa sembrare direttamente o indirettamente vantaggioso per la Società, e creare Società Controllate per gli scopi di cui sopra, nonché pagare tutte le spese di o inerenti a tale promozione.
- (27) Eseguire una parte delle o tutte le suddette azioni in qualsiasi parte del mondo, in qualità di preponenti, agenti, contraenti, fiduciari o altro, e mediante o per il tramite di fiduciari, agenti, sub-contraenti o altro, e singolarmente o in partnership o insieme a qualsiasi persona o società, e contrattare l'esecuzione di qualsiasi operazione connessa con l'attività della Società tramite qualsiasi persona o società.
- (28) Provvedere affinché la Società sia registrata o riconosciuta in qualsiasi paese o luogo all'estero.
- (29) Fondere un Fondo con qualsiasi altro fondo di un organismo di investimento collettivo, nonché con qualsiasi altro Fondo (il "Comparto Cessionario"), nel rispetto dei requisiti della Banca Centrale, e nell'ambito di tale attività, cedere gli attivi del Fondo al Fondo Cessionario come corrispettivo per l'emissione di azioni nel Fondo Cessionario ai Soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni nel Fondo.
- (30) Convertire in un ICAV con prosecuzione delle attività fatta salva la legislazione applicabile e ferme restando le disposizioni di cui all'Articolo 24(d) dello Statuto.
- (31) Eseguire qualsiasi altra azione che la Società possa ritenere inerente o contribuyente alla realizzazione di qualsiasi degli obiettivi suddetti della Società.

Gli obiettivi, gli scopi e i poteri specificati in ciascun paragrafo della presente Clausola sono da intendere come facoltà indipendenti allo scopo di realizzare l'obiettivo principale di cui alla clausola 2 precedente e pertanto non vanno limitati o ristretti (salvo quando espressamente indicato in tale paragrafo) dalle questioni indicate in qualsiasi altro paragrafo o dall'ordine di comparizione degli stessi o con riferimento al nome della Società.

Con il presente documento si dichiara inoltre che la parola "società" (salvo quando utilizzata con riferimento alla Società) nella presente Clausola sia da considerare come includente qualsiasi forma di partnership o altra entità di persone, con o senza registrazione.

4. I soci hanno una responsabilità limitata.
5. Il capitale azionario emesso della Società non sarà inferiore all'equivalente in valuta di € 2 rappresentati da due azioni senza valore nominale e il massimo capitale azionario

emesso della Società non sarà superiore all'equivalente in valuta di € 500 miliardi suddivisi in un numero indefinito di azioni senza valore nominale. Il valore effettivo del capitale azionario versato della Società sarà sempre pari al valore degli attivi della Società al netto della detrazione delle sue passività.

I SOTTOSCRITTI, di cui sono riportati i nomi, gli indirizzi e le descrizioni, desiderano costituirsi in Società conformemente al presente atto costitutivo e concordano di sottoscrivere il numero di azioni del capitale della Società indicato a fronte dei rispettivi nomi.

Nome, indirizzo e descrizioni dei Sottoscrittori	Numero di azioni
---	------------------

In nome e per conto di Fand Limited Arthur Cox Building Earlsfort Terrace Dublino 2	1 azione
---	----------

Persona giuridica

In nome e per conto di Attleborough Limited Arthur Cox Building Earlsfort Terrace Dublino 2	1 azione
---	----------

Persona giuridica

Data 13 febbraio 2012

Firme in fede di quanto sopra:

Deirdre Twomey
Arthur Cox
Earlsfort Centre
Earlsfort Terrace
Dublino 2

STATUTO¹
di
ALGEBRIS UCITS FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY

INDICE

Articolo n.	Argomento	Pagina n.
1.	Definizioni	11
2.	Introduzione	17
3.	Delega degli Amministratori e nomina della Depositaria.....	18
4.	Capitale azionario	21
5.	Fondi e separazione delle passività.....	22
6.	Conferme di proprietà e certificati azionari	25
7.	Giorni di negoziazione	27
8.	Emissione di azioni	27
9.	Conversione di azioni.....	28
10.	Prezzo per azione	29
11.	Detentori qualificati	30
12.	Riacquisto di azioni.....	32
13.	Riacquisto totale.....	35
14.	Determinazione del Valore Patrimoniale Netto	36
15.	Valutazione degli attivi	38
16.	Trasferimento e trasmissione di azioni	42
17.	Obiettivi di investimento.....	43
18.	Assemblee generali	45
19.	Avviso di convocazione di assemblee generali.....	46
20.	Procedimenti delle assemblee generali	46
21.	Voti dei Soci.....	49
22.	Amministratori	51
23.	Amministratori, incarichi e interessi	53
24.	Poteri degli Amministratori	57
25.	Poteri di prestito e copertura	58
26.	Procedimenti degli amministratori.....	58
27.	Segretario	60
28.	Timbro della Società	60
29.	Dividendi.....	60
30.	Soci non rintracciati	63
31.	Conti.....	64
32.	Revisione contabile	65
33.	Notifiche.....	66
34.	Liquidazione.....	67
35.	Indennità.....	68

¹ Da aggiornarsi alla finalizzazione

36.	Distruzione di documenti	70
37.	Clausola salvatoria	71
38.	Emendamento dello Statuto	71

COMPANIES ACT 2014
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA DA AZIONI
A CAPITALE VARIABILE
e
REGOLAMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ORGANISMI DI
INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI
MOBILIARI, OICVM) DEL 2011, E SUCCESSIVE MODIFICHE
STATUTO
di
ALGEBRIS UCITS FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
FONDO MULTICOMPARTO CON SEPARAZIONE DELLE PASSIVITÀ TRA I
FONDI

(come modificato a mezzo di delibere speciali datate 31 luglio 2012, 26 luglio 2013, 30 settembre 2016 e [] 2020)

1. DEFINIZIONI

- (a) I seguenti termini avranno il significato indicato a fronte degli stessi salvo quando non coerente con l'oggetto o il contesto:

"Periodo contabile" indica un esercizio finanziario della Società che termina il 31 dicembre o un'altra data che può essere determinata dagli Amministratori.

"Legge" indica il Companies Act 2014, tutti i decreti che devono essere letti come se fossero un tutt'uno con, oppure interpretati o letti insieme al Companies Act 2014 e ogni modifica o nuova promulgazione legittima degli stessi attualmente in vigore.

"Agente amministrativo" significa qualsiasi persona giuridica nominata dalla Società o dall'eventuale Gestore e attualmente agente in qualità di agente amministrativo degli attivi della Società in conformità ai Regolamenti.

"Relazione Annuale" indica una relazione redatta conformemente all'Articolo 31 di cui sopra.

"Società Consociata" indica qualsiasi persona giuridica che, in rapporto alla persona interessata (la quale è una persona giuridica), è una holding o una controllata di una tale holding di una persona giuridica (o una controllata di una persona giuridica), di cui almeno un quinto del capitale azionario ordinario emesso è di effettiva proprietà della persona interessata o di una sua

associata ai sensi della precedente parte della presente definizione. Qualora la persona interessata sia una persona fisica o un'impresa o altro organismo privo di personalità giuridica, l'espressione "Consociata" indicherà e includerà qualsiasi persona giuridica direttamente o indirettamente controllata da tale persona.

"Revisori" indica gli attuali revisori legali della Società o quella diversa società di revisione di volta in volta nominata quale revisore della Società.

"Valuta di base" indica la valuta di base della Società o di un Fondo come eventualmente specificata nel Prospetto.

"Consiglio" indica il Consiglio di Amministrazione della Società, ad inclusione di qualsiasi suo comitato.

"Giorno lavorativo" indica, salvo quando altrimenti stabilito dagli Amministratori e notificato in anticipo ai Soci, un giorno in cui le banche al dettaglio sono aperte al pubblico in Irlanda e Regno Unito, a condizione che gli Amministratori di volta in volta possano qualificare come giorno lavorativo un giorno in cui le banche al dettaglio non sono aperte al pubblico in Irlanda e Regno Unito come già specificato.

"Banca Centrale" indica la Banca Centrale d'Irlanda o qualsiasi autorità di regolamentazione a essa subentrata con la responsabilità di autorizzare e supervisionare la Società.

"Requisiti della Banca Centrale" indica i Regolamenti, i Regolamenti in merito agli OICVM della Banca Centrale e qualsiasi altro strumento statutario, regolamento, norma, condizione, avviso, requisito o linee guida giuridicamente vincolanti della Banca Centrale di volta in volta emessi e applicabili alla Società, a qualsiasi Fondo, a qualsiasi Gestore e/o alla Depositaria.

"Regolamenti della Banca Centrale" indica il Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 emanato dalla Banca Centrale quale autorità competente con responsabilità per l'autorizzazione e la vigilanza sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), le loro società di gestione e le depositarie, così come modificati, consolidati o sostituiti di volta in volta e le corrispondenti linee guida.

"Giorni effettivi" indica, in rapporto al periodo di una notifica, il periodo che esclude il giorno di consegna o di presunta consegna di una notifica e il giorno per il quale tale notifica viene consegnata o a partire dal quale tale notifica avrà effetto.

"Commissione" indica l'importo o gli importi dovuti all'emissione o al riacquisto di azioni della Società, secondo quanto eventualmente specificato nel Prospetto, e che può essere prelevato o possono essere prelevati dalle somme di sottoscrizione o di riacquisto e che in nessun caso sarà superiore o saranno superiori al 5 per cento del prezzo di sottoscrizione o al 3 per cento del prezzo di riacquisto delle Azioni di qualsiasi Fondo.

"Giorno di negoziazione" indica il giorno o i giorni che gli Amministratori potranno di volta in volta stabilire per ciascun Fondo e che saranno specificati nel Prospetto per un Fondo a condizione che:

- (i) in caso di qualsiasi variazione in un Giorno di negoziazione, gli Amministratori dovranno consegnarne ragionevole notifica a ciascun Socio nei tempi e con i modi che potranno essere approvati dalla Depositaria;
- (ii) gli attivi di un Fondo saranno valutati in un Giorno di valutazione relativamente a ciascun Giorno di negoziazione; e
- (iii) saranno previsti almeno due Giorni di negoziazione a intervalli regolari per ogni mese.

"Depositaria" indica qualsiasi persona giuridica nominata e attualmente agente in qualità di depositaria e fiduciaria di un qualsiasi attivo della Società in conformità ai Regolamenti e al Regolamento della Banca Centrale in merito agli OICVM.

"Contratto di deposito" indica qualsiasi accordo attualmente esistente tra la Società e qualsiasi Depositaria relativamente alla nomina e ai doveri di tale Depositaria, come di volta in volta modificato fatti salvi i Requisiti della Banca Centrale.

"Amministratore" significa qualsiasi amministratore attuale della Società e qualsiasi comitato debitamente costituito da amministratori.

Per "Distributore" si intende una o più persone, imprese o società nominate dalla Società e/o dal Gestore (ove applicabile) e attualmente agenti in qualità di distributore di Azioni.

"Oneri e spese" indica tutti i costi dei bolli e altri oneri, imposte, tasse governative, commissioni di valutazione, commissioni di gestione patrimoniale, commissioni degli agenti, commissioni di intermediazione, spese bancarie, commissioni delle piattaforme di scambio, commissioni di trasferimento, commissioni di registrazione e altri oneri, in rapporto alla costituzione o all'incremento degli attivi o alla creazione, allo scambio, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di azioni o all'acquisto o alla proposta di acquisto di investimenti o altro che possano o potranno essere dovuti in rapporto a, prima di o in occasione di qualsiasi transazione, negoziazione o valutazione, ad esclusione della Commissione dovuta all'emissione e/o al rimborso di azioni.

"€" indica l'euro, la valuta legale di alcuni paesi che sono parte dell'Unione Europea.

"Fondo" indica qualsiasi fondo di volta in volta costituito ai sensi dell'Articolo 5, il quale può comprendere una o più classi di azioni della Società.

"ICAV" indica un veicolo di gestione degli investimenti collettivi di diritto irlandese.

"Periodo di offerta iniziale" indica il periodo durante il quale azioni di qualsiasi

classe o serie vengono offerte dalla Società per l'acquisto o la sottoscrizione al Prezzo iniziale, oppure un'altra data come eventualmente determinata dagli Amministratori e notificata alla Banca Centrale.

"Prezzo iniziale" indica il prezzo al quale qualsiasi classe viene offerta per la prima volta per l'acquisto o la sottoscrizione.

"Atto di costituzione" indica il documento costitutivo ratificato dai Soci della Società all'atto della conversione in ICAV.

"Investimento" indica qualsiasi investimento della Società, come indicato più specificatamente nel Prospetto.

“Consulente agli Investimenti” indica una o più persone, imprese o società nominate dalla Società, dall’eventuale Gestore o da un Gestore degli Investimenti (ivi compreso qualsiasi gestore secondario degli investimenti) per fornire consulenza in materia di investimenti in relazione ad alcuni o a tutti gli attivi di un Fondo e che non ha potere discrezionale su nessuno degli attivi di tale Fondo.

"Gestore degli Investimenti" indica qualsiasi persona, impresa o società nominata dalla Società o dall’eventuale Gestore per gestire alcuni o tutti gli attivi di un Fondo su base discrezionale, e include qualsiasi gestore secondario degli investimenti.

"Per iscritto" indica in forma scritta, stampata, litografata, fotografata, trasmessa per telex o fax oppure rappresentata con qualsiasi altra forma sostitutiva rispetto a quella scritta, nonché parzialmente in una forma e parzialmente in un'altra.

“Gestore” indica qualsiasi persona, impresa o società nominata e attualmente agente in qualità di gestore degli affari della Società.

“Contratto di Gestione” indica qualsiasi contratto di gestione stipulato tra la Società e l’eventuale Gestore in relazione alla nomina e alle funzioni del Gestore, come di volta in volta modificato.

"Socio" indica un Azionista e/o una persona registrata in qualità di titolare di una o più Azioni di sottoscrizione nel Registro.

"Partecipazione minima" indica una partecipazione di azioni in qualsiasi Fondo, il cui numero o valore non è inferiore all'eventuale importo indicato nel Prospetto.

"Sottoscrizione Minima Iniziale" indica la sottoscrizione minima iniziale delle Azioni di un Fondo o di una Classe, se del caso, come indicato nel Prospetto.

"Dimensione Minima della Transazione" indica il valore minimo delle successive sottoscrizioni, rimborsi o conversioni di Azioni di un Fondo o di una Classe, se del caso, come indicato nel Prospetto.

"Mese" indica il mese di calendario.

"Valore Patrimoniale Netto" indica il valore del patrimonio netto della Società

o di un Fondo, a seconda dei casi, determinato per un qualsiasi Giorno di valutazione specifico ai sensi degli Articoli 14 e 15 di cui al presente documento.

"Stato Membro dell'OCSE" indica ogni stato di volta in volta membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

"Funzionario" significa qualsiasi Amministratore della Società o il Segretario.

"Delibera ordinaria" indica una risoluzione approvata con oltre il cinquanta per cento (50%) dei voti espressi personalmente o per delega dai Soci aventi diritto di voto in un'assemblea generale della Società, di un Fondo o di qualsiasi classe.

"Investitore statunitense autorizzato" indica un Soggetto statunitense che è esente da imposte e corrisponde alla definizione sia di "investitori accreditati" di cui al Regolamento D ai sensi del Securities Act statunitense del 1933, sia di "acquirenti qualificati" di cui alla Sezione 2(a)(51) dell'Investment Company Act.

"Spese preliminari" indica le spese preliminari sostenute per la creazione della Società o di un Fondo (diverse dai costi di costituzione della Società), per l'ottenimento da parte della Società dell'autorizzazione della Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti, la registrazione della Società presso qualsiasi altra autorità di regolamentazione e ciascuna offerta di azioni di un Fondo al pubblico (inclusi i costi di redazione e pubblicazione del Prospetto e la sua traduzione in altre lingue), le quali possono includere eventuali costi o spese (sostenuti o meno direttamente dalla Società) in connessione a eventuali domande successive di registrazione o quotazione di qualsiasi azione di un Fondo della Società su una borsa valori o un Mercato regolamentato.

"Prospetto" indica un prospetto emesso di volta in volta dalla Società, in relazione a qualsiasi Fondo o più Fondi.

"Registro" indica il registro nel quale sono elencati i nomi dei Soci della Società ai sensi della Legge.

"Mercato regolamentato" indica qualsiasi borsa valori regolamentata o mercato regolamentato che soddisfi i criteri elencati all'Articolo 17 del presente documento, come indicato nel Prospetto.

"Regolamenti" indica i Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 e le loro eventuali modifiche attualmente in vigore.

"Segretario" indica qualsiasi persona, impresa o società nominata dagli Amministratori a svolgere le funzioni di segretario della Società.

"Serie" o "serie" indica una serie di azioni emessa all'interno di una classe, con le azioni in ciascuna serie intercambiabili con tutte le altre azioni della medesima serie.

"azione" o "azioni" indica un'azione o più azioni della Società che rappresentano interessi di un Fondo.

"Azionista" indica una persona iscritta come titolare di una o più azioni.

"Firmato" include sia una firma sia una sua rappresentazione apposta tramite mezzo meccanico o di altro tipo.

"Delibera speciale" indica una delibera speciale nell'ambito del significato della Sezione 191(2) della Legge approvata da almeno il settantacinque per cento (75%) dei voti espressi personalmente o per delega dai Soci aventi diritto di voto in un'assemblea generale della Società, di un Fondo o di qualsiasi classe.

"Azioni di sottoscrizione" indica le azioni senza valore nominale che i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della Società acconsentono a sottoscrivere come di seguito indicato più specificatamente dopo i rispettivi nomi.

"Società controllata" indica qualsiasi società controllata che rientra nella definizione di cui alla Sezione 7 del Companies Act del 2014.

"UK" indica il Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord).

"USA" indica gli Stati Uniti d'America (inclusi gli Stati e il distretto di Columbia), i suoi territori, i suoi possedimenti e tutte le altre aree soggette alla sua giurisdizione.

"Soggetto statunitense" indica, salvo quando diversamente determinato dagli Amministratori, una persona residente negli Stati Uniti, una società per azioni, una società di persone o un'altra entità creata od organizzata ai sensi delle leggi statunitensi, oppure qualsiasi persona che rientra nella definizione del termine "Soggetto statunitense" ai sensi del Regolamento S promulgato in conformità al Securities Act statunitense del 1933 e successive modifiche.

"Giorno di valutazione" indica il Giorno o i Giorni lavorativi come determinati di volta in volta dagli Amministratori per ciascun Fondo, secondo quanto indicato nel Prospetto.

"Momento di valutazione" indica in relazione al Fondo l'orario indicato nel supplemento per il rispettivo Fondo.

- (b) I riferimenti ad atti normativi e articoli, nonché sezioni di atti normativi includeranno il riferimento a eventuali modifiche o nuove emanazioni degli stessi attualmente in vigore.
- (c) Salvo quando incompatibile con il contesto:
 - (i) le parole al singolare includeranno il plurale e viceversa;
 - (ii) le parole al solo maschile includeranno il femminile;
 - (iii) le parole relative a sole persone includeranno società o associazioni o enti di persone, con o senza personalità giuridica;
 - (iv) la parola "può/potrà" va interpretata come permissiva e la parola "deve/dovrà" va interpretata come imperativa.

2. INTRODUZIONE

- (a) Alla Società non si applicheranno le Sezioni 65, da 77 a 81, 95(2)(a), 96(2) a (11), 124, 125(3), 144(3), 144(4), 148(2), 155(1), 158(3), da 159 a 165, 178(2), 182(2), 182(5), 183(3), 186(c), 187, 188, 218(3), 218(5), 229, 230, 338(5), 618(1)(b), 1090, 1092 e 1113 della Legge.
- (b) Nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti, l'attività della Società dovrà iniziare subito dopo la sua costituzione secondo quanto ritenuto opportuno dagli Amministratori.
- (c) Le Spese preliminari saranno a carico della Società o del Fondo al quale si riferiscono, salvo quando versate da altri, e qualora siano a carico della Società o di un Fondo, l'importo dovuto potrà essere riportato a nuovo nel bilancio della Società e ammortizzato secondo le modalità e per i periodi eventualmente determinati in qualsiasi momento e di volta in volta dagli Amministratori come più lunghi o più corti, oppure dovrà essere stornato nell'esercizio in cui è stato sostenuto.
- (d) Nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti e del Prospetto della Società, quest'ultima dovrà inoltre assumersi la responsabilità delle seguenti commissioni e spese, eccetto nella misura in cui tali commissioni e spese possano essere oggetto di una rinuncia o siano altrimenti saldate da altre persone e non recuperate presso la Società:
 - (i) Tutte le imposte e le spese che potranno essere sostenute in connessione all'acquisizione e alla cessione degli attivi della Società;
 - (ii) Tutte le imposte che potranno essere dovute su attivi, redditi e spese addebitabili alla Società;
 - (iii) Tutti gli oneri bancari, di intermediazione e di altro genere sostenuti dalla Società in rapporto alle sue transazioni finanziarie;
 - (iv) Tutte le commissioni e le spese dovute ai Revisori, alla Depositaria, all'eventuale Gestore, all'Agente amministrativo, a eventuali Gestori degli Investimenti, Consulenti agli Investimenti, Distributori, subdepositari della Società, ai consulenti legali della Società, a eventuali periti, operatori di borsa o altri fornitori di servizi alla Società;
 - (v) Tutte le spese sostenute in connessione alla pubblicazione e alla fornitura di informazioni ai Soci e, nello specifico, senza pregiudicare la generalità di quanto sopra, il costo della stampa e distribuzione della Relazione Annuale, di eventuali relazioni alla Banca Centrale o a qualsiasi altra autorità di regolamentazione, della relazione semestrale o di altre relazioni e di qualsiasi Prospetto, nonché tutti i costi sostenuti per la traduzione di quanto sopra in qualsiasi lingua diversa dall'inglese e i costi di pubblicazione delle quotazioni dei prezzi e delle notifiche sulla stampa finanziaria, i costi per l'ottenimento di una classificazione delle azioni della Società presso un'agenzia di rating e tutti i costi per articoli di cancelleria, stampa e affrancatura in connessione alla preparazione e distribuzione di assegni, warrant, certificati e dichiarazioni fiscali;

- (vi) Tutte le spese sostenute per la registrazione della Società presso qualsiasi agenzia governativa o autorità di regolamentazione in qualsiasi giurisdizione dove la registrazione è disponibile o necessaria e per la quotazione e negoziazione delle azioni della Società su qualsiasi borsa valori o Mercato regolamentato, nonché per la classificazione delle azioni della Società da parte di qualsiasi agenzia di rating, la domanda e il mantenimento di uno speciale regime fiscale per le azioni in qualsiasi giurisdizione, insieme alla relativa reportistica agli Azionisti;
- (vii) Tutte le spese derivanti da procedimenti legali o amministrativi, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva i procedimenti in connessione alla cessazione di qualsiasi Fondo o alla liquidazione o allo scioglimento della Società;
- (viii) Tutte le spese sostenute in connessione alla direzione e alla gestione della Società, inclusi senza limitare la generalità di quanto sopra tutte le spese e i costi degli Amministratori, tutti i costi sostenuti per l'organizzazione delle assemblee degli Amministratori e dei Soci, nonché per l'ottenimento di procure in relazione a tali assemblee, tutti i premi assicurativi e le iscrizioni ad associazioni dovuti e tutte le voci di spesa non ricorrenti e straordinarie che possano insorgere.

Tutte le spese ricorrenti dovranno essere imputate innanzitutto al reddito corrente e successivamente, qualora ciò non fosse sufficiente, alle plusvalenze di capitale realizzate e, se necessario, agli attivi. Indipendentemente da quanto sopra, le commissioni e le spese di un Fondo (o di una sua parte) possono essere addebitate al capitale qualora tale politica sia indicata nel Prospetto del Fondo.

3. DELEGA DEGLI AMMINISTRATORI E NOMINA DELLA DEPOSITARIA

- (i) Fatti salvi i Requisiti della Banca Centrale, gli Amministratori possono, per delibera permanente, procura o altro, delegare tutti o parte dei loro poteri, facoltà o discrezionalità per il periodo di tempo e alle condizioni che ritengano opportuni all'eventuale Gestore o a qualsiasi società, impresa o altra persona debitamente autorizzata, e subordinatamente alla legge e ai Requisiti della Banca Centrale, possono altresì autorizzare l'eventuale Gestore o qualsiasi tale società, impresa o persona a delegare a loro volta tutti o parte dei poteri, delle facoltà e delle discrezionalità così delegati. I termini di tale delega o nomina possono contenere determinate indennità a favore del relativo delegato o incaricato, in base a come gli Amministratori possano ritenere opportuno.
- (ii) Fermo restando il carattere generale di quanto precede, la Società può, previa approvazione della Banca Centrale, nominare una persona, impresa o società affinché agisca in qualità di Gestore degli affari della Società secondo i termini e le condizioni, ivi compreso il diritto alla remunerazione dovuta dalla Società e con i poteri, il diritto a indennità e le restrizioni che ritenga opportuni (con il consenso del Gestore). Un Gestore nominato dalla Società dovrà essere approvato dalla Banca Centrale e i termini di qualsiasi Contratto di Gestione dovranno essere

conformi ai Requisiti della Banca Centrale. I termini di nomina di un eventuale Gestore potranno autorizzare tale Gestore a nominare (con poteri di subdelega) agenti o delegati a spese della Società o come diversamente stabilito dalla Società e dal Gestore. La commissione massima che potrà essere addebitata dal Gestore (indicata nel Prospetto o nel relativo Supplemento e che, a scanso di equivoci, comprende (i) la commissione massima dovuta a qualsiasi Gestore degli Investimenti nel caso in cui tale commissione sia attinta dagli attivi della Società e (ii) qualsiasi commissione legata alla performance dovuta al Gestore o a qualsiasi Gestore degli Investimenti) non potrà essere aumentata senza l'approvazione degli Azionisti del relativo Fondo o Classe sulla base di (i) una Delibera Ordinaria approvata in seno a un'assemblea generale del relativo Fondo o Classe o (ii) per mezzo di una delibera scritta firmata in conformità all'Articolo 20(n) di cui al presente. La Società dovrà fornire agli Azionisti un ragionevole preavviso in caso di aumento della commissione massima dovuta al Gestore per consentire a qualsiasi Azionista di riscattare alcune o tutte le proprie Azioni prima dell'attuazione dell'aumento proposto.

- (iii) Laddove i Regolamenti della Banca Centrale in merito agli OICVM o la Banca Centrale impongano un obbligo al "soggetto responsabile" in relazione a qualsiasi questione di cui al presente documento, si riterrà che gli Amministratori, fatte salve le limitazioni stabilite dagli stessi, abbiano autorizzato qualsiasi Gestore nominato dalla Società ad esercitare tali poteri per loro conto.
- (iv) Fatti salvi i termini del Contratto di Gestione, ciascun contraente del Contratto di Gestione può risolvere lo stesso dandone relativa comunicazione e nelle circostanze previste dal Contratto di Gestione stesso. Nel caso in cui il Gestore desideri dimettersi o la Società desideri rimuovere il Gestore dal suo incarico e gli Amministratori decidano di nominare un Gestore al posto del Gestore dimissionario o in via di sostituzione, gli Amministratori della Società si adopereranno con ogni ragionevole sforzo per trovare una persona, impresa o società disposta a fungere da Gestore, e previa approvazione della Banca Centrale, gli Amministratori nomineranno tale persona, impresa o società come Gestore al posto del precedente Gestore. Tale sostituzione del Gestore sarà effettuata in modo tale tutelare gli Azionisti.
- (v) Il Gestore non potrà dimettersi o essere rimosso dal suo incarico fino a quando (i) gli Amministratori non avranno trovato una società disposta a fungere da Gestore e tale società non sarà stata nominata Gestore al posto del precedente Gestore o (ii) gli Amministratori non avranno deciso di chiedere l'autorizzazione alla Banca Centrale per operare come Società autogestita ai sensi dei Regolamenti in merito agli OICVM e tale autorizzazione non sarà stata ottenuta.
- (vi) Il Gestore potrà inoltre essere sostituito dalla Banca Centrale in conformità alle disposizioni dei Regolamenti.
- (vii) La Società, o in caso di nomina di un Gestore da parte della Società, il Gestore, potrà nominare

- i. una o più persone, imprese o società affinché agiscano in qualità di Gestore degli Investimenti al fine di gestire l'investimento e di reinvestire gli Investimenti della Società attribuibili a uno o più Fondi su base discrezionale;
- ii. una o più persone, imprese o società affinché agiscano in qualità di Consulente agli Investimenti della Società in relazione a uno o più Fondi;
- iii. una persona, impresa o società affinché agisca in qualità di Amministratore della Società (o di un suo Fondo) allo scopo di amministrare gli affari della Società; o
- iv. una persona, impresa o società affinché agisca in qualità di Distributore ai fini della commercializzazione e della distribuzione delle Azioni della Società

e in ciascun caso, affinché adempia agli altri doveri previsti dai termini e dalle condizioni, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto alla remunerazione, al rimborso delle spese e all'indennizzo, e i poteri di delega che potranno essere di volta in volta concordati tra le parti.

- (f) La nomina di qualsiasi Amministratore, Gestore degli Investimenti, Consulente agli Investimenti o Distributore della Società o di qualsiasi suo Fondo dovrà essere effettuata in conformità con i Requisiti della Banca Centrale applicabili.
- (g) Previa approvazione della Banca Centrale, la Società nominerà una Depositaria come responsabile di detenere in custodia tutti gli Investimenti della Società e di adempiere ciascuno dei suoi altri obblighi previsti dai Regolamenti e gli altri obblighi secondo i termini e le condizioni (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto alla remunerazione dalla Società, al rimborso delle spese e agli indennizzi) che gli Amministratori potranno di volta in volta stabilire (con il consenso della suddetta Depositaria).
- (h) La Depositaria sarà una società approvata a tal fine dalla Banca Centrale e i termini di qualsiasi Contratto di Deposito dovranno essere conformi ai Requisiti della Banca Centrale.
- (i) A fronte dei suoi servizi in qualità di depositaria, la Depositaria avrà diritto a ricevere da o per conto della Società, che le attingerà dai suoi beni, le commissioni concordate per iscritto nel Contratto di Deposito e tutte le spese e gli esborsi ragionevolmente sostenuti dalla Depositaria nell'adempimento dei suoi obblighi e tutti gli altri onorari od oneri espressamente autorizzati dal Contratto di Deposito.
- (j) I termini della nomina di qualsiasi Depositaria possono autorizzare quest'ultima a nominare (con poteri di subdelega) subdepositari, rappresentanti, agenti o delegati a spese della Depositaria stessa o diversamente, in base a come stabilito dalla Depositaria e dalla Società,

ai fini dell'adempimento, conformemente ai Requisiti della Banca Centrale, di determinati suoi obblighi ai sensi del Contratto di Deposito.

- (k) Qualora la Depositaria desideri dimettersi o la Società desideri rimuoverla dal suo incarico, gli Amministratori si adopereranno con ogni ragionevole sforzo per trovare una società disposta a fungere da depositaria, e previa approvazione della Banca Centrale, gli Amministratori nomineranno tale società Depositaria al posto della precedente Depositaria. La Depositaria non potrà dimettersi o essere rimossa dal suo incarico fino a quando gli Amministratori non avranno trovato una società disposta a fungere da Depositaria, e tale società dovrà essere stata approvata come Depositaria dalla Banca Centrale e nominata Depositaria al posto della precedente Depositaria. La sostituzione della Depositaria dovrà avvenire in modo tale da tutelare gli Azionisti.
- (l) Se, nonostante i tentativi degli Amministratori di nominare una nuova Depositaria, entro un periodo di dodici mesi o altro periodo concordato in base ai termini del Contratto di Deposito a partire dalla data in cui (a) la Depositaria notifica alla Società il proprio desiderio di dimettersi in conformità con i termini del Contratto di Deposito e non ha revocato l'avviso della sua intenzione di dimettersi; b) la nomina della Depositaria viene revocata dalla Società conformemente ai termini del Contratto di Deposito; o (c) la Depositaria cessa di essere autorizzata dalla Banca Centrale ad agire in qualità di Depositaria e non è stata nominata una nuova Depositaria, gli Amministratori incaricheranno il Segretario della Società di convocare un'assemblea straordinaria della Società in occasione della quale sarà proposta una Delibera Ordinaria per la liquidazione della Società conformemente alle disposizioni della Legge in materia di liquidazione al verificarsi di un evento. In deroga a quanto precede, l'incarico della Depositaria cesserà solo in caso di revoca dell'autorizzazione della Società da parte della Banca Centrale.
- (m) La Depositaria potrà inoltre essere sostituita dalla Banca Centrale conformemente alle disposizioni del Regolamento.

4. CAPITALE AZIONARIO

- (a) Il capitale azionario versato della Società dovrà essere sempre pari al Valore Patrimoniale Netto della Società come determinato in conformità agli Articoli 14 e 15 del presente documento.
- (b) Il capitale azionario emesso della Società non sarà inferiore all'equivalente in valuta di € 2 rappresentati da due azioni senza valore nominale e il massimo capitale azionario emesso della Società non sarà superiore all'equivalente in valuta di € 500 miliardi suddivisi in un numero indefinito di azioni senza valore nominale.
- (c) Con il presente documento, gli Amministratori sono autorizzati in generale e senza condizioni a esercitare tutti i poteri della Società per l'assegnazione o l'emissione di sue azioni. L'importo massimo di azioni che possono essere assegnate o emesse in conformità all'autorità conferita con il presente documento sarà pari all'equivalente in valuta di € 500 miliardi suddivisi in un

numero indefinito di azioni senza valore nominale, a condizione però che qualsiasi azione riacquistata non si consideri mai come emessa ai fini del calcolo dell'importo massimo di azioni emettibili.

- (d) Gli Amministratori possono delegare all'eventuale Gestore o all'Agente amministrativo o a qualsiasi Funzionario debitamente autorizzato o a un'altra persona i doveri di accettazione della sottoscrizione, ricezione del pagamento, assegnazione o emissione relativamente a nuove azioni.
- (e) A loro assoluta discrezione, gli Amministratori possono rifiutarsi di accettare qualsiasi richiesta di azioni della Società o possono accettare parzialmente o totalmente qualsiasi richiesta.
- (f) Nessuna persona sarà riconosciuta dalla Società come in possesso di azioni in negozio fiduciario e la Società non sarà vincolata da né riconoscerà (persino qualora ne abbia ricevuto notifica) interessi di usufrutto, contingenti, futuri o parziali relativamente ad azioni né (soltanto tranne quando altrimenti previsto nel presente documento o richiesto ai sensi della legge) altri diritti in rapporto ad azioni, eccetto che il diritto di proprietà assoluto del titolare registrato.
- (g) In qualsiasi momento successivo all'emissione di azioni e nel rispetto della legge applicabile, la Società avrà il diritto di riacquistare le Azioni di sottoscrizione o di provvedere al loro trasferimento a qualsiasi persona che possa essere qualificata come titolare di azioni in conformità all'Articolo 11 del presente documento.

5. FONDI E SEPARAZIONE DELLE PASSIVITÀ

- (a) La Società è un fondo multicomparto con separazione delle passività tra i fondi. Con la previa autorizzazione della Banca Centrale, gli Amministratori possono di volta in volta creare un Fondo mediante l'emissione di una o più classi o serie separate di azioni ai sensi dei termini che gli Amministratori stessi potranno decidere.
- (b) Gli Amministratori possono di volta in volta creare una o più classi separate di Azioni all'interno di ciascun Fondo ai sensi dei termini che gli Amministratori stessi potranno decidere con la notifica alla Banca Centrale e in conformità ai requisiti di quest'ultima. Tali classi di azioni possono essere con o senza copertura a condizione che, ai fini della loro valutazione, i costi e gli utili o le perdite risultanti ascrivibili a una classe siano considerati Spese della Classe come da definizione successiva ai fini dell'Articolo 15(a). Le transazioni coperte devono essere chiaramente ascrivibili a una classe specifica e la classe di azioni in valuta potrà essere assoggettata a leva finanziaria soltanto in misura pari ai parametri stabiliti nel Prospetto.
- (c) Con il presente documento, gli Amministratori sono autorizzati a ridefinire di volta in volta qualsiasi classe di azioni esistente della Società e a unire tale classe di azioni con qualsiasi altra classe di azioni della Società, a condizione che i Soci di tale classe o di tali classi ne abbiano ricevuto la previa notifica da parte della Società e abbiano la possibilità di richiedere il rimborso delle azioni. Con il previo consenso degli Amministratori, i Soci possono convertire le azioni di una classe in azioni di un'altra classe della Società in conformità alle disposizioni dell'Articolo 9 del presente documento.

- (d) Allo scopo di consentire la ridefinizione delle azioni di una classe o la loro conversione in azioni di un'altra classe, la Società potrà, nel rispetto dei Regolamenti, adottare qualsiasi iniziativa eventualmente necessaria per variare o abrogare i diritti associati alle azioni di una classe da convertire, affinché tali diritti siano sostituiti con i diritti associati all'altra classe nella quale devono essere convertite le azioni della classe originaria.
- (e) Gli attivi e i passivi di ciascun Fondo saranno assegnati come descritto di seguito:
- (i) i proventi dall'emissione di azioni che rappresentano un Fondo saranno attribuiti nei libri della Società al Fondo e gli attivi e i passivi, nonché il reddito e le spese a esse ascrivibili saranno attribuiti al Fondo nel rispetto delle disposizioni del presente Articolo;
 - (ii) qualora qualsiasi attivo sia derivato da un altro attivo, tale attivo derivato sarà attribuito nei libri della Società al Fondo identico a quello degli attivi dal quale è stato derivato e, in ciascuna valutazione di un attivo, l'incremento o la diminuzione di valore saranno attribuiti al relativo Fondo;
 - (iii) qualora la Società incorra in un passivo relativo a un qualsiasi attivo di un Fondo specifico o a un'azione intrapresa in connessione a un attivo di una classe specifica o di un Fondo specifico, tale passivo sarà assegnato al relativo Fondo, a seconda dei casi; e
 - (iv) qualora un attivo o un passivo della Società non possa essere considerato attribuibile a un Fondo specifico, tale attivo o passivo sarà assegnato a tutti i Fondi proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto di ciascun Fondo condizionatamente all'approvazione della Depositaria;

A condizione che, all'emissione di una classe di azioni associata a qualsiasi Fondo, gli Amministratori possano assegnare Commissioni, Oneri e spese e costi correnti in base a un criterio diverso da quello applicato nel caso delle azioni di altre classi del Fondo.

- (f) Indipendentemente da qualsiasi disposizione legale o norma di legge contrastante, qualsiasi passivo sostenuto per conto di o attribuibile a qualsiasi Fondo della Società sarà saldato esclusivamente mediante gli attivi di tale Fondo e né la Società, né qualsiasi Amministratore, curatore fallimentare, perito, liquidatore, liquidatore provvisorio o altra persona potrà utilizzare o essere obbligato a utilizzare gli attivi di un tale Fondo al fine di saldare qualsiasi passivo sostenuto per conto di o attribuibile a qualsiasi altro Fondo.
- (g) In ogni contratto, accordo, convenzione o transazione stipulati dalla Società saranno integrati i seguenti termini:
- (i) la parte o le parti contraenti con la Società non si rivarranno per mezzo di procedimenti o altri mezzi di qualsiasi natura o in qualsiasi luogo sugli attivi di qualsiasi Fondo allo scopo di saldare parzialmente o totalmente un passivo che non è stato sostenuto per conto di tale Fondo;
 - (ii) qualora una parte contraente con la Società riesca, con qualunque mezzo

di qualsiasi natura o in qualsiasi luogo, a rivalersi sugli attivi di qualsiasi Fondo allo scopo di saldare parzialmente o totalmente un passivo che non è stato sostenuto per conto di tale Fondo, la parte in questione avrà l'obbligo di versare alla Società una somma pari al valore del beneficio così ottenuto; e

- (iii) qualora una parte contraente con la Società ottenga il pignoramento o il sequestro con qualsiasi mezzo, o altrimenti l'esecuzione forzata nei confronti degli attivi di un Fondo relativamente a un passivo che non è stato sostenuto per conto di tale Fondo, la parte in questione deterrà tali attivi oppure i proventi diretti o indiretti della loro vendita in negozio fiduciario per la Società e manterrà tali attivi o proventi separati e identificabili come proprietà fiduciaria.
- (h) Tutte le somme recuperabili dalla Società in seguito a tale eventuale negozio fiduciario come descritto nell'Articolo 5(g)(iii) saranno accreditate a copertura di eventuali passivi concorrenti nel rispetto dei termini impliciti di cui all'Articolo 5(g).
- (i) Qualsiasi attivo o somma recuperati dalla Società ai sensi dei termini impliciti di cui all'Articolo 5(g) o con qualunque altro mezzo di qualsiasi natura e in qualsiasi luogo nel corso degli eventi ai quali viene fatto riferimento in tali paragrafi saranno destinati alla compensazione del Fondo, al netto della detrazione o del pagamento di eventuali costi di recupero.
- (j) Qualora gli attivi attribuibili a un Fondo siano utilizzati per il pagamento di un passivo non attribuibile a tale Fondo, e nella misura in cui tali attivi o la compensazione associata non possano essere altrimenti reintegrati nel Fondo interessato, gli Amministratori, con il previo consenso della Depositaria, certificheranno o provvederanno a certificare il valore degli attivi persi dal Fondo interessato e trasferiranno o pagheranno utilizzando gli attivi del Fondo o dei Fondi ai quali il passivo era attribuibile, con priorità su tutte le altre rivendicazioni nei confronti di tale Fondo o di tali Fondi, attivi o importi sufficienti a reintegrare nel Fondo interessato il valore degli attivi o degli importi persi.
- (k) Un Fondo non è una persona giuridica distinta dalla Società, ma la Società può agire ed essere citata in giudizio in rapporto a un Fondo specifico e può esercitare eventuali diritti di compensazione tra i Fondi identici a quelli applicabili ai sensi della legge tra le società, e la proprietà di un Fondo è soggetta alle ordinanze di tribunale come se il Fondo fosse una persona giuridica distinta.
- (l) Saranno conservate registrazioni separate in rapporto a ciascuna classe di azioni e ciascun Fondo.
- (m) La Società è un fondo multicomparto con responsabilità distinta tra i Comparti. Conseguentemente gli attivi di ciascun Fondo appartengono esclusivamente a detto Fondo e non possono essere utilizzati per soddisfare, direttamente o indirettamente, le responsabilità o le rivendicazioni nei confronti di qualsiasi altro Fondo e non sono disponibili per tali finalità. Pertanto, come previsto dal diritto societario irlandese, qualsivoglia responsabilità assunta per conto di o ascrivibile a uno specifico Fondo può essere soddisfatta solo attingendo agli attivi di detto Fondo e gli attivi degli altri Fondi non possono essere utilizzati

per soddisfare siffatta responsabilità. Inoltre, ogni contratto sottoscritto dalla Società, ai sensi di legge, include termini specifici che prevedano che la controparte del contratto non possa avere ricorso ad alcun attivo dei Fondi diversi dal Fondo in relazione a cui è stato sottoscritto il contratto in oggetto. Dette previsioni sono vincolanti sia per i creditori e in caso di insolvenza.

- (n) La Società deve costituire, mantenere e gestire uno o più conti di liquidità in relazione a ciascun Fondo e/o conti di liquidità multicomparto e/o conti di liquidità a nome di più Fondi, tramite cui gestire o agevolare le sottoscrizioni, i rimborsi e gli altri flussi monetari da e verso gli investitori in conformità ai Requisiti della Banca Centrale. Ove gli importi su tali conti siano trattati come attivi (su richiesta della Banca Centrale o altrimenti) del e ascrivibili al Fondo in oggetto, la Società dovrà rispecchiare tale condizioni nei libri e nelle scritture della Società in ottemperanza all'Articolo 5(e) del presente documento.

6. CONFERME DI PROPRIETÀ E CERTIFICATI AZIONARI

- (a) Un Socio dovrà dimostrare la proprietà delle azioni mediante l'inserimento del suo nome, indirizzo e numero di azioni detenute nel Registro, il quale dovrà essere conservato secondo le modalità previste dalla legge.
- (b) Un Socio il cui nome compare nel Registro avrà diritto, su richiesta, all'emissione di una conferma scritta di proprietà rappresentativa del numero di azioni detenute.
- (c) In caso di danneggiamento o illeggibilità o presunta perdita, furto o distruzione di una conferma scritta di proprietà o di un certificato azionario, su richiesta sarà possibile emettere a favore del Socio una nuova conferma scritta di proprietà o un nuovo certificato azionario rappresentativo delle medesime azioni, a condizione che venga restituita la conferma scritta di proprietà o il certificato azionario precedente oppure (in caso di presunto furto, perdita o distruzione) a condizione che vengano rispettate le condizioni in materia di evidenza e indennità, nonché di pagamento delle spese vive straordinarie della Società in connessione alla richiesta secondo quanto gli Amministratori potranno ritenere opportuno.
- (d) Il Registro potrà essere conservato su nastro magnetico o in conformità ad altri sistemi meccanici o elettrici, a condizione che sia possibile ricavare un'evidenza leggibile a soddisfazione dei requisiti della legge applicabile e del presente Statuto.
- (e) Gli Amministratori provvederanno affinché siano iscritti nel Registro, in aggiunta ai dati la cui iscrizione è richiesta dalla legge, i seguenti dati:
 - (i) nome e indirizzo di ciascun Socio (eccetto che nel caso di cointestatori, per i quali sarà necessario inserire solo l'indirizzo del primo intestatario citato), una dichiarazione delle azioni di ciascuna classe detenute da tale intestatario e dell'ammontare pagato o il cui pagamento è stato concordato come versato su tali azioni;
 - (ii) data in cui ciascuna persona è stata iscritta nel Registro come Socio; e
 - (iii) data in cui ciascuna persona ha cessato di essere un Socio.

- (f)
 - (i) Il Registro sarà tenuto in modo tale da mostrare sempre i Soci attuali della Società e le azioni rispettivamente detenute.
 - (ii) Il Registro sarà disponibile all'ispezione presso la sede legale della Società in conformità alla legge e i Soci avranno il diritto di visionare soltanto le proprie informazioni nel Registro, e non avranno il diritto di visionare altre informazioni relative a un altro Socio in mancanza di un'autorizzazione in tal senso di tale Socio.
 - (iii) La Società potrà chiudere il Registro una o più volte per un tempo complessivamente non superiore a trenta giorni all'anno.
- (g) Gli Amministratori non avranno l'obbligo di iscrivere più di quattro persone in qualità di cointestatarie di una o più azioni. Nel caso di un'azione detenuta congiuntamente da varie persone, gli Amministratori non avranno pertanto l'obbligo di rilasciare più di una conferma scritta di proprietà o più di un certificato azionario e il rilascio di una conferma scritta di proprietà o di un certificato azionario per un'azione al primo nome citato di vari cointestatari sarà considerato una consegna sufficiente per tutti.
- (h) Qualora due o più persone siano registrate in qualità di intestatarie di azioni, tali persone saranno considerate come cointestatarie, a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:
 - (i) i cointestatari di qualsiasi azione saranno responsabili, singolarmente e congiuntamente, in rapporto a tutti i pagamenti dovuti per tali azioni;
 - (ii) qualsiasi cointestatario potrà rilasciare una ricevuta effettiva per qualsiasi dividendo, bonus o rendimento di capitale esigibile da tali cointestatari;
 - (iii) soltanto il primo nome citato dei cointestatari di un'azione avrà diritto alla consegna della conferma scritta di proprietà o del certificato azionario relativo a tale azione, nonché a ricevere notifiche dalla Società per partecipare alle sue assemblee generali. Una conferma scritta di proprietà o un certificato azionario consegnato al primo nome citato dei cointestatari costituirà una consegna valida per tutti, e ciascuna notifica consegnata al primo nome citato dei cointestatari sarà ritenuta consegnata a tutti i cointestatari;
 - (iv) il voto espresso dal primo nome citato dei cointestatari, di persona o per delega, sarà accettato ad esclusione dei voti degli altri cointestatari; e
 - (v) ai fini delle disposizioni del presente Articolo, il primo nome citato sarà determinato in base all'ordine in cui i nomi dei cointestatari appaiono nel Registro.
- (i) La Società non rilascerà certificati al portatore, né ai primi sottoscrittori della Società né ai Soci esistenti in rapporto alle azioni già detenute da tali Soci.
- (j) Gli Amministratori avranno inoltre il diritto di addebitare a un Socio la spesa

che gli Amministratori stessi potranno di volta in volta determinare come costo delle conferme di proprietà o dei certificati azionari.

7. GIORNI DI NEGOZIAZIONE

Tutte le emissioni e i riacquisti di azioni saranno effettuati o realizzati con effetto a partire da qualsiasi Giorno di negoziazione, a condizione che la Società possa assegnare azioni in un Giorno di negoziazione sulla base del fatto che le azioni saranno emesse contro il ricevimento di fondi disponibili dal sottoscrittore di azioni e, nell'eventualità in cui la Società non riceva le somme di sottoscrizione relative a tale assegnazione entro il periodo specificato nel Prospetto o entro un altro periodo eventualmente stabilito dagli Amministratori, tale assegnazione sarà considerata annullata.

8. EMISSIONE DI AZIONI

- (a) Nel rispetto di quanto di seguito previsto, nel Periodo di offerta iniziale e successivamente, con effetto a partire da qualsiasi Giorno di negoziazione alla ricezione di quanto segue:
- (i) una richiesta di azioni con la forma che la Società potrà di volta in volta stabilire; e
 - (ii) le dichiarazioni in merito allo stato, alla residenza e ad altre informazioni sul richiedente secondo quanto la Società potrà di volta in volta richiedere (inclusa, *inter alia*, ogni dichiarazione o informazione richiesta ai sensi della normativa antiriciclaggio e contro i finanziamenti al terrorismo); e
 - (iii) il pagamento delle azioni entro un tempo ragionevole e con una modalità che la Società potrà di volta in volta specificare, a condizione che, qualora la Società riceva il pagamento delle azioni in una valuta diversa dalla Valuta di base, la Società convertirà o provvederà a convertire le somme ricevute nella Valuta di base e avrà il diritto di detrarre da tali somme tutte le spese sostenute per la conversione;

la Società potrà emettere le azioni nelle classi di volta in volta create dalla Società stessa (i) nel Periodo di offerta iniziale al Prezzo iniziale o (ii) dopo il Periodo di offerta iniziale al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna azione così ottenuta (o, a discrezione della Società nel caso (iii) di cui sopra, al Valore Patrimoniale Netto per ciascuna azione nel Giorno di negoziazione immediatamente successivo alla conversione delle somme ricevute nella Valuta di base) meno l'eventuale Commissione, oppure potrà assegnare le azioni in attesa del ricevimento di fondi disponibili, a condizione che, qualora la Società stessa non riceva fondi disponibili per le somme di sottoscrizione entro il periodo eventualmente determinato dagli Amministratori, questi ultimi possano annullare qualsiasi assegnazione di azioni correlata. Ai fini del calcolo del prezzo di sottoscrizione, gli Amministratori potranno in qualsiasi Giorno di negoziazione, in presenza di sottoscrizioni nette, rettificare il prezzo di sottoscrizione mediante l'aggiunta di un contributo anti-diluizione per coprire i costi di negoziazione e salvaguardare il valore degli attivi sottostanti del Fondo pertinente. Gli Amministratori possono rifiutarsi di accettare una richiesta per l'assegnazione o l'emissione di azioni e possono interrompere l'offerta per l'assegnazione o la sottoscrizione di azioni della Società per un periodo definito

o meno.

- (b) La Società avrà il diritto di ricevere valori mobiliari o altri investimenti da un richiedente di azioni e di vendere, cedere o altrimenti convertire tali valori mobiliari o investimenti in contanti e di destinare tali somme (al netto di qualsiasi spesa sostenuta per la conversione) all'acquisto di azioni nella Società ai sensi delle disposizioni del presente documento.
- (c) Non sarà effettuata alcuna assegnazione o emissione di Azioni in rapporto a una richiesta che risulterebbe nella sottoscrizione da parte del richiedente di una partecipazione inferiore alla Sottoscrizione Minima Iniziale (nel caso di sottoscrizioni iniziali nel relativo Fondo o Classe) o in una Dimensione Minima della Transazione (in caso di successive sottoscrizioni nel relativo Fondo o Classe) o in una partecipazione inferiore a una Partecipazione Minima, fermo restando che gli Amministratori potranno, subordinatamente ai Requisiti della Banca Centrale e a loro discrezione, rinunciare a o ridurre la Sottoscrizione Minima Iniziale, la Dimensione Minima della Transazione o la Partecipazione Minima (o consentire all'eventuale Gestore di rinunciare a o ridurre la Sottoscrizione Minima Iniziale, la Dimensione Minima della Transazione o la Partecipazione Minima) in rapporto a qualsiasi Azionista o richiedente di Azioni. Previa notifica ai titolari di Azioni nel Fondo o nella Classe interessata, gli Amministratori potranno, a loro discrezione, aumentare la Partecipazione Minima applicabile a quel Fondo o Classe.
- (d) Gli Amministratori avranno il diritto di emettere frazioni di azioni (in seguito denominate "Frazioni di Azioni"), qualora le somme di sottoscrizione ricevute dalla Società siano insufficienti per l'acquisto di un numero intero di azioni, a condizione però che le Frazioni di Azioni non siano associate ad alcun diritto di voto e a condizione inoltre che il Valore Patrimoniale Netto di una Frazione di Azione di qualsiasi classe di azioni sia rettificato per l'importo della differenza rispetto al valore di un'azione intera di tale classe di azioni al momento dell'emissione e qualsiasi dividendo dovuto su tali Frazioni di Azioni sia rettificato in modo analogo.

9. CONVERSIONE DI AZIONI

- (a) Con il consenso degli Amministratori, un Socio di una classe di un Fondo avrà il diritto di convertire parzialmente o totalmente le sue azioni di tale classe in azioni di un'altra classe di tale Fondo o in azioni di un altro Fondo in qualsiasi Giorno di negoziazione, eccetto quando le emissioni e i riacquisti di Azioni siano stati sospesi nelle circostanze descritte nell'Articolo 14.

Per realizzare la conversione, le azioni da convertire saranno annullate nei libri di un Fondo e saranno emesse nuove azioni dell'altra classe. La Società avrà inoltre il diritto di riacquistare un numero di azioni pari a qualsiasi commissione di transazione applicabile. Il Valore Patrimoniale Netto delle azioni della nuova classe emesse alla conversione sarà pari all'importo che sarebbe stato versato nel caso di un riacquisto delle azioni della classe precedente al tasso di cambio prevalente. Le azioni emesse con la conversione potranno essere emesse in una Serie distinta. Potrà essere trattenuta una commissione di transazione fino al 5 per cento del valore attuale delle azioni da convertire al momento considerato.

Gli Amministratori si riservano il diritto di convertire obbligatoriamente la

partecipazione di un Socio in un Fondo in una partecipazione di un altro Fondo con le modalità eventualmente previste nel Prospetto, qualora il proseguimento della partecipazione di tale Socio a un Fondo causerà la violazione di leggi, norme, regolamenti o sentenze da parte del Fondo in questione.

10. PREZZO PER AZIONE

- (a) Il Prezzo iniziale per azione al quale si eseguirà l'assegnazione o l'emissione delle azioni di qualsiasi classe e la Commissione dovuta sul Prezzo iniziale, nonché il Periodo di offerta iniziale in rapporto a qualsiasi Fondo saranno determinati dagli Amministratori.
- (b) Il prezzo di qualsiasi azione di qualsiasi classe di azioni o serie in qualsiasi Giorno di negoziazione successivo al Periodo di offerta iniziale sarà il Valore Patrimoniale Netto per azione in rapporto a tale classe o serie applicabile nel caso di emissioni di azioni di tale classe o serie come determinato in conformità agli Articoli 14 e 15, rettificato con le modalità eventualmente previste nel Prospetto a copertura di eventuali Commissioni e/o altri Oneri e spese dovuti, i quali potranno includere in qualsiasi Giorno di negoziazione un contributo anti-diluizione per coprire i costi di negoziazione e salvaguardare il valore degli attivi sottostanti della Società.
- (c) Gli Amministratori potranno domandare a un richiedente di azioni di versare alla Società, in aggiunta al prezzo per azione, gli Oneri e le spese in rapporto alle azioni che gli Amministratori stessi potranno di volta in volta determinare.
- (d) Nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti, in qualsiasi Giorno di negoziazione gli Amministratori potranno emettere azioni a condizioni che prevedono il pagamento mediante il conferimento alla Società di qualsiasi Investimento attualmente detenuto o che potrà essere detenuto ai sensi del presente documento e in connessione a tale conferimento si applicheranno le seguenti disposizioni:
 - (i) la natura degli attivi da conferire nel Fondo in oggetto deve qualificarsi come investimento del Fondo in conformità agli obiettivi di investimento, alle politiche e limitazioni del Fondo;
 - (ii) gli Amministratori dovranno ritenersi soddisfatti in merito al fatto che i termini di qualsiasi scambio di tale genere non siano tali da causare probabilmente un danno materiale ai Soci;
 - (iii) il numero di azioni da emettere non sarà superiore a quello che sarebbe stato emesso per il pagamento in contanti come già previsto sulla base del fatto che l'ammontare di tali contanti era un importo equivalente al valore degli investimenti da conferire in tale modo alla Società, come determinato dagli Amministratori nel Giorno di negoziazione pertinente;
 - (iv) non saranno emesse azioni fino all'avvenuto conferimento degli investimenti alla Depositaria con soddisfazione di quest'ultima;
 - (v) gli Oneri e le spese o le Commissioni eventuali in connessione al conferimento di tali Investimenti alla Società dovranno essere versati

dalla persona a favore della quale le azioni dovranno essere emesse; e

- (vi) la Depositaria dovrà ritenersi soddisfatta in merito al fatto che i termini di emissione delle azioni non siano tali da causare probabilmente un danno materiale ai Soci esistenti.
- (e) Non saranno emesse azioni in qualsiasi Giorno di negoziazione in cui la determinazione del Valore Patrimoniale Netto della Società è sospesa ai sensi dell'Articolo 14 del presente documento.

11. DETENTORI QUALIFICATI

- (a) Non saranno consentiti l'assegnazione o l'emissione né il trasferimento o la proprietà effettiva di azioni (diverse dalle Azioni di sottoscrizione) a nome di qualsiasi Soggetto statunitense diverso da coloro che sono considerati un Investitore statunitense autorizzato. Ciascun sottoscrittore di azioni della Società dovrà certificare di essere un Investitore statunitense autorizzato oppure di non essere un Soggetto statunitense né di acquisire tali azioni per conto o a favore di un Soggetto statunitense, nonché che tale sottoscrittore non venderà né offrirà di vendere o trasferire, ipotecare o cedere altrimenti tali azioni negli Stati Uniti oppure a un Soggetto statunitense o a favore di quest'ultimo. Non saranno registrati trasferimenti di azioni nel Registro a meno che:
 - (i) il venditore non certifichi alla Società che tale vendita non viene effettuata direttamente o indirettamente a un Soggetto statunitense diverso da un Investitore statunitense autorizzato; e
 - (ii) l'acquirente non certifichi alla Società di non essere un Soggetto statunitense, né di acquisire tali azioni per conto di o a favore di un Soggetto statunitense diverso da un Investitore statunitense autorizzato.
- (b) Gli Amministratori avranno il diritto (ma non l'obbligo) di imporre i limiti (diversi da un limite al trasferimento non espressamente specificato nel presente Statuto) che possano ritenere necessari allo scopo di garantire che nessuna azione della Società venga acquisita o sia detenuta da una persona di cui all'Articolo 11(a) o (e).
- (c) Nel caso di una richiesta di azioni oppure una trasmissione o un trasferimento di azioni oppure in qualsiasi altro momento e di volta in volta, gli Amministratori potranno richiedere di fornire le evidenze o le dichiarazioni in connessione alle questioni di cui agli Articoli 11(a) ed (e) che ritengano a loro discrezione sufficienti.
- (d) Se una persona viene a conoscenza del fatto di detenere o possedere azioni in violazione dell'Articolo 11, tale persona dovrà richiedere immediatamente per iscritto alla Società di riacquistare tali azioni in conformità all'Articolo 12 oppure trasferirà tali azioni a una persona debitamente qualificata al loro possesso, a meno che non abbia già ricevuto una notifica ai sensi dell'Articolo 11(f).
- (e) Gli Amministratori si riservano il diritto di riacquistare parzialmente o totalmente, in conformità all'Articolo 12, le azioni di qualsiasi Socio in qualsiasi momento dopo la consegna di una notifica scritta a tale Socio qualora:

- (i) gli Amministratori abbiano motivo di ritenere che la proprietà delle azioni da parte di tale Socio comporterebbe per un Fondo il possesso di "attività al servizio di un piano" ai sensi della definizione di cui all'Employee Retirement Income Security Act statunitense del 1974 e successive modifiche o dell'Internal Revenue Code statunitense del 1986 e successive modifiche;
 - (ii) gli Amministratori abbiano motivo di ritenere che il Socio sia un Soggetto statunitense o abbia acquisito le azioni per conto di o a favore di un Soggetto statunitense diverso da un Investitore statunitense autorizzato.
 - (iii) gli Amministratori abbiano motivo di ritenere che il proseguimento della partecipazione di tale Socio alla Società causerà un effetto negativo sostanziale su un Fondo, sulla Società o su qualsiasi altro Socio;
 - (iv) il proseguimento della partecipazione di tale Socio alla Società causerà la violazione di leggi, norme, regolamenti o sentenze da parte di un Fondo o della Società;
 - (v) il Socio in questione si rifiuti di conformarsi a qualsiasi richiesta ragionevole di informazioni o dichiarazioni che riceva dalla Società, ai sensi dell'Articolo 8, inclusa, per evitare ogni dubbio, qualsiasi richiesta relativa a od originata da obblighi, leggi, norme o regolamenti antiriciclaggio o di lotta ai finanziamenti al terrorismo che gli Amministratori, un Fondo o la Società siano tenuti a rispettare. Gli Amministratori possono addebitare a tale Azionista le spese legali, contabili o amministrative connesse a tale riacquisto forzoso. Nel caso di un riacquisto forzoso, il prezzo di riacquisto sarà determinato al Momento di valutazione per il rispettivo Giorno di valutazione specificato dagli Amministratori nella loro comunicazione all'Azionista. I proventi di tale riacquisto forzoso saranno versati in conformità all'Articolo 12 del presente documento; oppure
 - (vi) il Socio in questione contravvenga ai termini di qualsiasi accordo stipulato tra la Società e i Soci, inclusa senza limitazioni qualsiasi violazione delle dichiarazioni, delle garanzie o degli impegni di un Socio nei confronti degli Amministratori, di un Fondo o della Società nei documenti di sottoscrizione che sono stati compilati da tale Socio in connessione alla sua sottoscrizione di azioni.
- (f) Se qualsiasi persona alla quale viene inviata tale notifica come già specificato non provvede entro i trenta giorni successivi alla data di tale notifica a trasferire le azioni o a richiedere per iscritto alla Società di riacquistare le azioni, subito dopo la scadenza dei trenta giorni si riterrà che tale persona abbia così richiesto il riacquisto di tutte le sue azioni che sono l'oggetto di tale notifica; nel qual caso tale persona avrà l'obbligo di consegnare immediatamente alla Società la conferma di proprietà in rapporto alle azioni e gli Amministratori avranno il diritto di nominare qualsiasi persona per l'esecuzione dei documenti eventualmente richiesti ai fini del riacquisto. La presunta richiesta di riacquisto delle azioni non può essere ritirata, nonostante il fatto che la determinazione del

Valore Patrimoniale Netto per tali azioni possa essere stata sospesa.

- (g) A condizione che siano innanzitutto stati ottenuti i consensi ufficiali richiesti, il pagamento sarà effettuato mediante il deposito delle somme del riacquisto o dei proventi della vendita in una banca ai fini del versamento alla persona avente diritto una volta ottenuti tali consensi e, se pertinente, contro produzione delle evidenze che gli Amministratori potranno richiedere a dimostrazione della proprietà delle azioni precedentemente detenute da tale persona, insieme alla richiesta di riacquisto debitamente firmata. Al deposito delle somme del riacquisto di cui sopra, tale persona non avrà né parzialmente né totalmente ulteriori interessi in tali azioni, né alcuna pretesa al riguardo eccetto il diritto di rivendicare, senza rivalsa nei confronti della Società, le somme del riacquisto così depositate (senza interessi) all'ottenimento di tali consensi e contro produzione delle suddette evidenze di proprietà con la richiesta di riacquisto debitamente firmata.
- (h) Gli Amministratori potranno stabilire che le disposizioni del precedente Articolo 11 non siano applicate, parzialmente o totalmente, per un periodo definito o meno, nel caso di Soggetti statunitensi diversi da un Investitore statunitense autorizzato.

12. RIACQUISTO DI AZIONI

- (a) La Società può riacquistare le sue azioni interamente versate in circolazione in qualsiasi momento. Un Socio può in qualsiasi momento richiedere irrevocabilmente alla Società di riacquistare parzialmente o totalmente le sue azioni nella Società. Tale richiesta avrà la forma e sarà effettuata con le modalità, nonché sarà ricevuta entro l'orario di un Giorno di negoziazione o precedentemente a un Giorno di negoziazione come eventualmente stabilito nel Prospetto di un Fondo o altrimenti determinato di volta in volta dalla Società.
- (b) Una richiesta di riacquisto di azioni sarà presentata con la forma prescritta dalla Società, sarà irrevocabile e, a meno che non altrimenti previsto nel Prospetto di un Fondo, sarà presentata da un Socio in forma scritta presso la sede legale della Società oppure presso la sede della persona o entità di volta in volta designata dalla Società in qualità di agente per il riacquisto di azioni e, su richiesta della Società, sarà accompagnata dal certificato azionario o dalla conferma di proprietà (debitamente girati dal Socio) o dall'evidenza appropriata di successione o di cessione soddisfacente per la Società insieme alle cedole dei dividendi non maturati, se applicabile.
- (c) Al ricevimento di una richiesta di riacquisto di azioni debitamente compilata, la Società riacquisterà le azioni come richiesto nel Giorno di negoziazione in cui la richiesta di riacquisto ha effetto, nel rispetto di eventuali sospensioni di tale obbligo di riacquisto ai sensi dell'Articolo 14 del presente documento. Le azioni del capitale della Società che vengono riacquistate dalla Società stessa saranno annullate.
- (d) Il prezzo di riacquisto per classe o serie di azioni sarà il Valore Patrimoniale Netto applicabile per azione di tale classe o serie necessario per ottenere tale azione nel Giorno di negoziazione in cui la richiesta di riacquisto ha effetto, nel rispetto delle rettifiche in rapporto a Commissioni e/o altri Oneri e spese come eventualmente stabiliti nel Prospetto o come previsti nel presente documento, a

condizione che qualsiasi onere di riacquisto non sia superiore al 3 per cento del Valore Patrimoniale Netto dell'azione o a un altro ammontare come consentito dalla Banca Centrale. Ai fini del calcolo del prezzo di riacquisto, gli Amministratori potranno in qualsiasi Giorno di negoziazione, in presenza di riacquisti netti, rettificare il prezzo di riacquisto mediante la detrazione di un contributo anti-diluizione per coprire i costi di negoziazione e salvaguardare il valore degli attivi sottostanti del Fondo pertinente. La Società non deve aumentare l'onere massimo relativo al riacquisto delle azioni indicato nel Prospetto con riferimento a una specifica classe o serie, senza il preventivo consenso degli Azionisti della classe o serie in oggetto espresso sulla base di una Delibera ordinaria o con la preventiva approvazione in forma scritta di tutti gli Azionisti della classe o serie in oggetto. In caso di aumento della commissione di riacquisto la Società dovrà darne comunicazione con ragionevole preavviso per consentire agli Azionisti di riacquistare le proprie Azioni prima dell'implementazione dell'aumento in conformità ai Requisiti della Banca Centrale. Il tasso al quale potrà essere addebitato qualsiasi contributo anti-diluizione sarà stabilito nel Prospetto.

- (e) Il pagamento a un Socio ai sensi del presente Articolo sarà solitamente effettuato nella Valuta di base o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile al tasso di cambio per la conversione in corrispondenza della data di pagamento e, nonostante qualsiasi periodo inferiore previsto nel Prospetto, sarà trasmesso entro i 14 giorni di calendario (10 giorni lavorativi) successivi all'accettazione della richiesta di riacquisto come previsto nell'Articolo 12(a) precedente.
- (f) Per il riacquisto solo parziale delle azioni detenute da qualsiasi Socio, su richiesta di quest'ultimo, gli Amministratori provvederanno affinché venga rilasciato gratuitamente un certificato azionario revisionato o un'altra conferma di proprietà per il saldo di tali azioni.
- (g) Qualora dopo un riacquisto parziale della partecipazione azionaria di un Socio, quest'ultimo si ritrovi a possedere una quantità inferiore alla Partecipazione minima, gli Amministratori possono, se lo ritengono opportuno, richiedere alla Società il riacquisto dell'intera partecipazione di tale Socio.
- (h) Se la Società riceve richieste di riacquisto di azioni per un valore pari o superiore al dieci per cento del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di qualsiasi Fondo in qualsiasi Giorno di negoziazione, gli Amministratori possono scegliere di limitare il valore delle azioni riacquistate al dieci per cento o più, oppure a un altro ammontare come specificato nel Prospetto, in rapporto al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di tale Fondo, a seconda dei casi, nel qual caso tutte le richieste pertinenti saranno ridotte proporzionalmente al valore delle Azioni oggetto delle richieste di riacquisto. Il saldo di tali azioni sarà riacquistato al Giorno di negoziazione successivo, nel rispetto delle disposizioni del presente Articolo 12(h). Le azioni a cui si riferiscono le richieste di riacquisto che non siano soddisfatte in virtù di tale limitazione devono essere trattate come se la richiesta di riacquisto fosse stata avanzata in relazione a ciascun Giorno di negoziazione successivo fintantoché tutte le azioni indicate nella richiesta originaria non siano state rimborsate.

- (i) A discrezione degli Amministratori e con l'approvazione dell'Azionista che richiede il riacquisto, nonché della Depositaria, la Società potrà accettare qualsiasi richiesta di riacquisto di azioni mediante il trasferimento ai Soci in questione di attivi della società in specie, A CONDIZIONE CHE la Società trasferisca a ciascun Socio la percentuale degli attivi della Società che è equivalente al momento considerato al valore della partecipazione del Socio che richiede il riacquisto di azioni, ma rettificato come eventualmente determinato dagli Amministratori in ragione dei passivi della Società, SEMPRE A CONDIZIONE CHE la natura degli attivi e il tipo di attivi da trasferire a ciascun Socio siano determinati dagli Amministratori sulla base di quanto questi ultimi ritengano, a loro esclusiva discrezione, equo e non pregiudizievole per gli interessi dei Soci restanti, e tale assegnazione sarà assoggettata all'approvazione della Depositaria. La decisione di offrire il riacquisto in specie può essere presa esclusivamente a discrezione degli Amministratori qualora un Socio richieda il riacquisto di un numero di azioni che rappresenta il cinque per cento o più del Valore Patrimoniale Netto di un Fondo. Ai fini di quanto sopra, il valore degli attivi sarà determinato sulla medesima base utilizzata per il calcolo del Valore Patrimoniale Netto. Qualora un Socio lo richieda, la Società provvederà alla cessione degli Investimenti per conto del Socio. Il prezzo ottenuto dalla Società potrà essere diverso rispetto al prezzo al quale gli investimenti sono stati valutati al momento della determinazione del Valore Patrimoniale Netto e la Società non si assumerà alcuna responsabilità in rapporto a eventuali differenze insorte. Con la medesima autorità, il liquidatore potrà conferire qualsiasi quota degli attivi a fiduciari con i negozi fiduciari a beneficio dei Soci che il liquidatore stesso riterrà adeguati, e la liquidazione della Società potrà essere chiusa e la Società sciolta, senza che qualsiasi Socio sia costretto ad accettare attivi in rapporto ai quali è presente un passivo.
- (j) Qualora la Società abbia l'obbligo di detrarre, trattenere o scontare imposte sulla cessione di azioni da parte di un Socio (in caso di riacquisto di azioni, trasferimento di azioni o altrimenti) o sul pagamento di una distribuzione a un Socio (in contanti o altrimenti), gli Amministratori avranno il diritto di provvedere al riacquisto e all'annullamento del numero di azioni di tale Socio che sia sufficiente, dopo la detrazione di eventuali oneri di riacquisto, allo scopo di assolvere eventuali passivi fiscali, e gli Amministratori potranno rifiutarsi di registrare un cessionario in qualità di Socio fino al momento della ricezione da tale cessionario delle dichiarazioni di residenza o di stato che gli Amministratori stessi potranno richiedere. La Società provvederà ad assolvere l'ammontare delle imposte dovute.
- (k) Qualora la Società riceva una richiesta di riacquisto di azioni da qualsiasi Socio in rapporto alla quale la Società ha l'obbligo di scontare, detrarre o trattenere le imposte, la Società stessa avrà il diritto di detrarre dai proventi del riacquisto l'ammontare delle imposte che la Società è tenuta a scontare, detrarre o trattenere e provvederà ad assolvere l'ammontare delle imposte dovute.

- (l) Qualora l'importo dovuto a un Socio per il riacquisto sia superato dal costo di spedizione, trasmissione, esecuzione o altra operazione di pagamento al Socio, la Società avrà il diritto di trattenere i proventi del riacquisto a beneficio di tutti i Soci restanti a condizione che in nessun caso il valore di tali proventi del riacquisto superi € 20 per qualsiasi Socio.

13. RIACQUISTO TOTALE

- (a) Su Delibera ordinaria dei Soci della Società, di un Fondo, di una classe o di una serie, la Società potrà riacquistare tutte le sue azioni o le azioni del Fondo, della classe o della serie pertinente al Valore Patrimoniale Netto applicabile per tali azioni in tale Giorno di negoziazione.
- (b) Gli Amministratori potranno riacquistare tutte le Azioni che rappresentano un Fondo con una notifica scritta di almeno 30 giorni ai Soci del Fondo in questione.
- (c) Se tutte le azioni della Società, di un Fondo o di una classe devono essere riacquistate come già specificato, con l'approvazione dei Soci tramite Delibera ordinaria la Società potrà suddividere parzialmente o totalmente tra i Soci in specie gli attivi della Società, del Fondo o della classe in base al valore delle azioni detenute nel momento considerato da ciascun Socio, come determinato in conformità all'Articolo 14 del presente documento.
- (d) Se tutte le azioni devono essere riacquistate come già specificato e si propone il trasferimento o la vendita parziale o totale a un'altra società (in seguito denominata "Cessionaria") dell'attività o della proprietà della Società, di un Fondo o di una classe, oppure degli attivi della Società, di un Fondo o di una classe, con l'approvazione di una Delibera speciale conferente un'autorità generale agli Amministratori o un'autorità in rapporto a qualsiasi accordo specifico, la Società, il Fondo o la classe potrà ricevere come corrispettivo o corrispettivo parziale per il trasferimento o la vendita azioni, unità, polizze o altri interessi o proprietà simili della Cessionaria per la distribuzione tra i Soci, oppure potrà stipulare qualsiasi altro accordo ai sensi del quale un Socio potrà, al posto di ricevere contanti o proprietà, oppure in aggiunta a contanti o proprietà, partecipare agli utili della Cessionaria o ricevere qualsiasi altro beneficio da quest'ultima.
- (e) Qualora un riacquisto di azioni ai sensi degli Articoli 13 (a), (b), (c) o (d) causasse la riduzione del numero di Soci al di sotto del numero di due o di un altro numero minimo di soci eventualmente previsto dalla Legge come numero minimo legale di soci in una società per azioni o causasse la riduzione del capitale azionario emesso dalla Società al di sotto dell'importo minimo che la Società possa avere l'obbligo di mantenere ai sensi della legge applicabile, la Società potrà posticipare il riacquisto delle azioni il cui riacquisto causerebbe il mancato rispetto di tale numero o importo, finché la Società non sarà liquidata o finché la Società non provvederà all'emissione di azioni sufficienti ad assicurare che il numero e l'importo suddetti siano rispettati. La Società avrà il diritto di scegliere le azioni per tale riacquisto differito secondo le modalità che riterrà più eque e ragionevoli, nonché eventualmente autorizzate dalla Depositaria.

14. DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

- (a) Al Momento di valutazione in ciascun Giorno di negoziazione o rispetto a ciascun Giorno di negoziazione, la Società determinerà il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna serie di azioni della Società ai fini dell'emissione e del riacquisto di azioni. Il Valore Patrimoniale Netto sarà espresso nella Valuta di base come dato per azione per ciascuna classe di azioni in emissione e sarà determinato in o per ciascun Giorno di negoziazione in conformità all'Articolo 15 del presente documento. Il Valore Patrimoniale Netto della Società viene calcolato mediante la detrazione del totale passivo della Società dal totale attivo della Società. Il totale attivo include il valore di tutti gli investimenti detenuti, nonché la somma di disponibilità liquide e interessi maturati eventuali. Il totale passivo include tutti i passivi, ad esempio prestiti, spese maturate e sopravvenienze passive per le quali sono previste riserve obbligatorie.
- (b) Il Valore Patrimoniale Netto per azione di un Fondo corrisponderà al valore degli attivi lordi attribuibili al Fondo in questione meno tutti i passivi attribuibili al Fondo in rapporto ai costi e alle spese dovuti in relazione al Fondo suddivisi per il numero di azioni di tale Fondo in circolazione al Momento di valutazione. Il Fondo si accollerà le proprie commissioni e spese nella misura specificamente attribuibile al Fondo in questione.
- (c) Qualora un Fondo sia costituito da più classi di azioni, il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna classe sarà determinato mediante la determinazione della percentuale degli attivi della classe al momento del calcolo più recente del Valore Patrimoniale Netto o alla chiusura del Periodo di offerta iniziale nel caso di un'offerta iniziale di una classe, rettificato per tenere conto di eventuali ordini di sottoscrizione (dopo la detrazione di eventuali ordini di riacquisto), e mediante l'assegnazione delle Spese della Classe (come da definizione nel prosieguo) e commissioni pertinenti alla classe, nonché l'apporto delle rettifiche appropriate per tenere conto delle distribuzioni versate, se applicabile, e la ripartizione conseguente del Valore Patrimoniale Netto. Il Valore Patrimoniale Netto per azione di una classe sarà calcolato dividendo il Valore Patrimoniale Netto della classe per il numero di azioni in emissione di tale classe, approssimato ad almeno due posti decimali. Le spese, le commissioni o gli oneri non attribuibili a una classe specifica potranno essere ripartiti tra le classi a seconda del rispettivo Valore Patrimoniale Netto o su qualsiasi altra base ragionevole determinata dalla Società in consultazione con l'eventuale Gestore o l'Agente amministrativo e approvata dalla Depositaria tenendo conto della natura delle commissioni e degli oneri, a condizione che tale base ragionevole sia giusta ed equa. Le Spese della Classe e le commissioni relative specificamente a una classe saranno addebitate a tale classe. Nell'eventualità in cui le classi abbiano prezzi espressi in una valuta diversa dalla Valuta di base, i costi di conversione valutaria saranno a carico della classe in questione. Nell'eventualità in cui all'interno di un Fondo sia emessa una classe di azioni con copertura che ha un prezzo in una valuta diversa dalla valuta del Fondo in questione, i costi e gli utili/le perdite di qualsiasi transazione di copertura saranno calcolati ai tassi di cambio prevalenti, e saranno a carico esclusivo della classe con copertura contro i rischi di cambio alla quale si riferiscono, e avverranno ai tassi di cambio prevalenti in quanto tutte le transazioni devono essere chiaramente attribuibili a una classe specifica.

Le classi di azioni con copertura non saranno assoggettate a leva finanziaria in conseguenza di tali transazioni, eccetto che nella misura concordata con la Banca Centrale.

"**Spese della Classe**" indica le spese di registrazione di una classe in qualsiasi giurisdizione o presso qualsiasi borsa valori, mercato regolamentato o sistema di regolamento e tutte le altre spese derivanti da tale registrazione, nonché le ulteriori spese con qualsiasi origine come eventualmente divulgato nel Prospetto.

- (d) La Società potrà in qualsiasi momento, senza averne l'obbligo, sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Patrimoniale Netto e la vendita, il riacquisto e/o la conversione delle azioni di un Fondo nelle seguenti circostanze:
- (i) nel corso di qualsiasi periodo (diverso da un giorno festivo ordinario o dalla chiusura usuale del fine settimana) in cui sia chiuso quello che è il mercato principale per una quota significativa degli Investimenti del Fondo, oppure in cui la relativa compravendita è limitata o sospesa; oppure
 - (ii) nel corso di qualsiasi periodo in cui la cessione o la valutazione degli Investimenti che costituiscono una quota sostanziale degli attivi di un Fondo non sia praticamente possibile oppure sarebbe possibile soltanto a condizioni sostanzialmente svantaggiose per gli Azionisti;
 - (iii) nel corso di qualsiasi periodo in cui per qualsiasi motivo i prezzi degli Investimenti di un Fondo non possano essere ragionevolmente, prontamente o accuratamente accertati dalla Società; oppure
 - (iv) nel corso di qualsiasi periodo in cui la rimessa di somme che saranno o potranno essere utilizzate per la realizzazione o il pagamento degli Investimenti di un Fondo non possa, nell'opinione degli Amministratori, essere effettuata ai normali tassi di cambio;
 - (v) nel corso di qualsiasi periodo in cui i proventi della vendita o del riacquisto di azioni della Società non possano essere trasmessi al o dal conto di un Fondo; oppure
 - (vi) alla consegna ai Soci di una notifica per la proposta di una delibera di liquidazione della Società o di chiusura di un Fondo;
 - (vii) all'occorrenza di un evento che provoca la liquidazione della Società o la chiusura di un Fondo; oppure
 - (viii) nel corso di qualsiasi periodo in cui gli Amministratori ritengano che la sospensione sia nell'interesse della Società o del Fondo.

- (e) La sospensione dei riacquisti può avvenire in qualsiasi momento prima del pagamento delle somme di riacquisto e della rimozione del nome del Socio dal Registro. La sospensione delle sottoscrizioni può avvenire in qualsiasi momento prima dell'iscrizione del nome di un Socio nel Registro.
- (f) La Società potrà decidere di considerare il primo Giorno lavorativo in cui sono cessate le condizioni che hanno determinato la sospensione quale Giorno di valutazione sostitutivo. In tale caso, i calcoli del Valore Patrimoniale Netto e tutte le vendite e i riacquisti di azioni avranno effetto il Giorno di negoziazione relativo a tale Giorno di valutazione.
- (g) Qualsiasi sospensione sarà pubblicata dalla Società con le modalità ritenute adeguate per gli Azionisti del Fondo qualora, nell'opinione della Società stessa, sia probabile che tale sospensione prosegua per un periodo superiore a quattordici giorni e sarà inoltre notificata immediatamente e in ogni caso entro il medesimo Giorno lavorativo alla Banca Centrale. Qualora possibile, saranno adottate tutte le misure ragionevoli per porre fine il più presto possibile al periodo di sospensione.

15. VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI

- (a) Il valore di qualsiasi Investimento quotato, negoziato o trattato su un Mercato regolamentato per il quale sono prontamente disponibili quotazioni di mercato corrisponderà al prezzo medio di chiusura sul relativo Mercato regolamentato il Giorno di valutazione pertinente, a condizione che il valore dell'Investimento quotato, negoziato o trattato su un Mercato regolamentato ma acquisito o negoziato con un sovrapprezzo o un ribasso al di fuori della relativa borsa valori possa essere valutato tenendo conto del livello del sovrapprezzo o del ribasso alla data di valutazione dell'investimento e la Depositaria debba assicurarsi che l'adozione di tale procedura sia giustificabile nel contesto della determinazione del probabile valore di realizzo del valore mobiliare. Qualora l'Investimento sia normalmente quotato, negoziato o trattato ai sensi delle norme di più Mercati regolamentati, il relativo Mercato regolamentato sarà quello che costituisce il mercato principale per l'Investimento. Se i prezzi di un Investimento quotato, negoziato o trattato sul relativo Mercato regolamentato non sono disponibili al momento pertinente o non sono rappresentativi, il valore di tale Investimento sarà corrispondente al valore certificato con diligenza e buona fede come il valore di realizzo probabile dell'Investimento dagli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, dal Gestore o da un professionista qualificato nominato dagli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, dal Gestore e approvato a tale scopo dalla Depositaria che potrà essere il Gestore degli Investimenti. Né gli Amministratori, né il Gestore, né il Gestore degli Investimenti, né l'Agente amministrativo si assumeranno alcuna responsabilità qualora si scopra che un prezzo ragionevolmente ritenuto il prezzo medio di chiusura corrente non sia tale.
- (b) Le quote o le azioni di organismi di investimento collettivo che non sono valutate in conformità alle disposizioni precedenti saranno valutate sulla base del valore patrimoniale netto disponibile più recente per quota/azione come pubblicato dall'organismo di investimento collettivo.

- (c) Nel caso di valori mobiliari non quotati o di attivi negoziati su un Mercato regolamentato, ma in rapporto ai quali al momento della valutazione non è disponibile un prezzo né una quotazione che consentirebbe una valutazione equa, il valore di tale attivo sarà stimato con diligenza e buona fede dagli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, dal Gestore o da una persona qualificata, ad esempio il Gestore degli Investimenti, nominata dagli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, dal Gestore e approvata a tale scopo dalla Depositaria, e tale valore sarà determinato sulla base del valore di realizzo probabile dell'investimento.
- (d) I depositi in contanti e gli investimenti simili saranno valutati al loro valore nominale insieme agli interessi maturati a meno che, nell'opinione degli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, del Gestore, sia necessario apportare qualsiasi rettifica per tenere conto del loro valore equo.
- (e) Gli strumenti derivati quotati in borsa saranno valutati al relativo prezzo di regolamento sulla borsa applicabile, a condizione che, se il prezzo di regolamento di uno strumento derivato quotato in borsa non è disponibile, il valore di tale strumento sia il valore di realizzo probabile stimato con diligenza e buona fede dagli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, dal Gestore o da una persona qualificata, ad esempio il Gestore degli Investimenti, nominata dagli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, dal Gestore e approvata a tale scopo dalla Depositaria. La controparte di strumenti derivati non negoziati in borsa deve essere disposta a chiudere la transazione su richiesta della Società al valore equo. Gli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, il Gestore, potranno scegliere di valutare i derivati over-the-counter utilizzando la valutazione della controparte o una valutazione alternativa, ad esempio una valutazione calcolata dagli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, dal Gestore o da un fornitore di prezzi indipendente. Gli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, il Gestore, dovranno valutare i derivati over-the-counter su base giornaliera. Qualora gli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, il Gestore, utilizzino la valutazione di una controparte, quest'ultima deve essere disposta a valutare il contratto su base minima giornaliera. Qualora gli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, il Gestore, valutino i derivati over-the-counter utilizzando una valutazione alternativa, gli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, il Gestore, dovranno attenersi alle migliori prassi internazionali e rispettare i principi in materia di valutazione degli strumenti over-the-counter stabiliti da organismi quali IOSCO e AIMA. La valutazione alternativa dovrà essere fornita dagli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, dal Gestore o da una persona qualificata, ad esempio il Gestore degli Investimenti, nominata dagli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, dal Gestore e approvata a tale scopo dalla Depositaria, o una valutazione con qualsiasi altro mezzo a condizione che il valore sia approvato dalla Depositaria. La valutazione alternativa sarà riconciliata con la valutazione della controparte a cadenza mensile. Qualora insorgano differenze significative, si procederà tempestivamente allo loro indagine e spiegazione. Qualora gli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, il Gestore, valutino i derivati over-the-counter utilizzando la stima della controparte, la valutazione dovrà essere approvata o verificata da un terzo approvato a tale scopo dalla Depositaria e tale terzo sarà indipendente dalla controparte. La verifica indipendente deve essere effettuata come minimo a cadenza settimanale.

- (f) I contratti a termine su cambi in valuta potranno essere valutati in conformità al precedente paragrafo o con riferimento a quotazioni di mercato liberamente disponibili. Qualora si ricorra a quest'ultimo metodo, non sono obbligatorie né la verifica indipendente di tali prezzi, né la riconciliazione con la valutazione della controparte.
- (g) Il metodo di valutazione del costo ammortizzato degli strumenti del mercato monetario potrà essere utilizzato soltanto se un Fondo rispetta i requisiti della Banca Centrale per i fondi a breve termine del mercato monetario e se sarà eseguita una revisione della valutazione del costo ammortizzato in rapporto alla valutazione di mercato in conformità alle linee guida della Banca Centrale. Gli strumenti del mercato monetario in un fondo appartenente o meno a un mercato monetario potranno essere valutati con il metodo del costo ammortizzato in conformità ai requisiti della Banca Centrale.
- (h) Gli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, il Gestore, potranno rettificare il valore di un valore mobiliare specifico qualora una tale rettifica sia considerata necessaria per rispecchiare il valore equo nel contesto di considerazioni valutarie, di commerciabilità, di costi di negoziazione e/o di altre considerazioni ritenute pertinenti.
- (i) Nell'eventualità in cui sia impossibile o errato eseguire una valutazione di un investimento specifico in conformità alle regole di valutazione di cui sopra oppure se tale valutazione non è rappresentativa del valore equo di mercato di un attivo, una persona qualificata, ad esempio il Gestore degli Investimenti, nominata dagli Amministratori o, se viene nominato un Gestore, dal Gestore e approvata a tale scopo dalla Depositaria, ha il diritto di utilizzare un altro metodo di valutazione universalmente riconosciuto allo scopo di formulare una valutazione adeguata di tale strumento specifico, a condizione che tale metodo di valutazione sia stato approvato dalla Depositaria.
- (j) Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto degli attivi:
- (i) ogni azione che sia stabilito debba essere assegnata dalla Società con riferimento a ciascun Giorno di negoziazione sarà considerata in emissione al Momento di valutazione in relazione a detto Giorno di negoziazione e gli attivi saranno considerati comprensivi non soltanto delle relative disponibilità liquide e proprietà a disposizione della Depositaria, ma anche dell'ammontare di qualsiasi disponibilità liquida o altra proprietà da ricevere in rapporto alle azioni che si è stabilito di assegnare in relazione a tale Giorno di negoziazione dedotti (ove le azioni debbano essere emesse a fronte di un corrispettivo liquido) o accantonati gli oneri preliminari;
 - (ii) qualora l'acquisto o la vendita concordati degli Investimenti non siano però stati portati a termine, tali Investimenti saranno inclusi o esclusi e il corrispettivo netto della vendita o lordo dell'acquisto sarà incluso o escluso, a seconda dei casi, come se l'operazione di acquisto o di vendita fosse stata debitamente portata a termine;
 - (iii) qualora la notifica di un riacquisto di azioni sia stata consegnata alla Depositaria, ma l'annullamento non sia stato portato a termine, le Azioni

da annullare saranno considerate come non in emissione e il valore degli attivi sarà ridotto per l'importo dovuto agli Amministratori per tale annullamento;

- (iv) qualora sia necessario convertire qualsiasi importo in una valuta a un'altra valuta, gli Amministratori potranno effettuare tale conversione utilizzando i prezzi di acquisto e di vendita più recenti a disposizione per tale valuta al momento considerato, sulla base di una fonte sicura, e tale conversione potrà produrre un utile o una perdita di cambio;
 - (v) sarà detratto dagli attivi l'importo complessivo di qualsiasi passivo effettivo o stimato correttamente a carico del capitale, ad esempio eventuali prestiti in essere, ad esclusione però dei passivi considerati ai sensi del subparagrafo (ii) precedente e dei passivi stimati per imposte su plusvalenze di capitale non realizzate;
 - (vi) saranno detratte dagli attivi le somme relative a (eventuali) imposte sulle plusvalenze nette di capitale realizzate nel corso del Periodo contabile corrente prima della valutazione effettuata, che secondo la stima della Società diventeranno dovute;
 - (vii) saranno aggiunte agli attivi una somma rappresentativa di eventuali interessi o dividendi maturati ma non riscossi e una somma rappresentativa delle spese non ammortizzate;
 - (viii) sarà aggiunto agli attivi l'ammontare eventualmente disponibile per la distribuzione in rapporto all'ultimo Periodo contabile precedente, ma rispetto al quale non è stata dichiarata alcuna distribuzione né spesa non autorizzata;
 - (ix) sarà detratto dagli attivi l'importo complessivo (effettivo o stimato dagli Amministratori) di qualsiasi altro passivo correttamente dovuto, ad esempio gli eventuali interessi maturati sui prestiti;
 - (x) le liquidità, i depositi e gli Investimenti simili saranno valutati al loro valore nominale (insieme agli interessi maturati) a meno che, nell'opinione della Società e con l'approvazione della Depositaria, sia necessario apportare qualsiasi rettifica per tenere conto del loro valore equo; e
 - (xi) il valore degli attivi sarà arrotondato per eccesso ai primi due posti decimali oppure a un altro numero di posti decimali come eventualmente deciso dagli Amministratori; e
 - (xii) Oneri e spese eventuali dovuti dai Soci che richiedono la sottoscrizione e/o il riacquisto di azioni saranno attribuiti al Fondo secondo le modalità descritte nel Prospetto.
- (k) La Società avrà il diritto di adottare un metodo alternativo di valutazione per qualsiasi attivo specifico, qualora ritenga che il metodo di valutazione sopra descritto non ne consenta una valutazione equa e a condizione che tale metodo alternativo di valutazione sia approvato dalla Depositaria.

- (l) Senza pregiudicare i poteri generali di delega delle loro funzioni contenuti nel presente documento, gli Amministratori potranno delegare qualsiasi loro funzione in relazione al calcolo del Valore Patrimoniale Netto all'eventuale Gestore, all'Agente amministrativo, a un comitato degli Amministratori o a qualsiasi altra persona debitamente autorizzata. In assenza di dolo intenzionale o errore manifesto, ogni decisione adottata dagli Amministratori o da qualsiasi comitato degli Amministratori o da un'altra persona debitamente autorizzata per conto della Società al calcolo del Valore Patrimoniale Netto sarà definitiva e vincolante per la Società e per i Soci presenti, passati o futuri.

16. TRASFERIMENTO E TRASMISSIONE DI AZIONI

- (a) I trasferimenti di Azioni potranno essere effettuati soltanto con il consenso degli Amministratori, i quali avranno il diritto, a loro esclusiva discrezione, di stabilire condizioni per l'ottenimento di tale consenso. Tutti i trasferimenti di azioni avverranno mediante un trasferimento per iscritto con la forma usuale o comune e ogni modulo di trasferimento conterrà al completo il nome e l'indirizzo del cedente e del cessionario.
- (b) L'atto di cessione di un'azione sarà firmato dal o per conto del cedente e non sarà necessario che sia firmato dal cessionario. Il cedente rimarrà il titolare dell'azione fino a che il nome del cessionario non sarà iscritto nel registro per l'azione in questione.
- (c) A meno che non altrimenti concordato dagli Amministratori, un trasferimento di azioni non potrà essere registrato se, a seguito di tale operazione, il cedente o il cessionario finisce per detenere un numero di azioni inferiore alla Partecipazione minima o comunque in contrasto alle disposizioni dell'Articolo 11 del presente documento.
- (d) Senza pregiudicare la generalità dell'Articolo 16(a), gli Amministratori potranno rifiutare la registrazione di qualsiasi trasferimento di azioni a meno che l'atto di trasferimento non riguardi una sola classe di azioni e non sia depositato presso la sede legale della Società o presso un altro luogo che gli Amministratori potranno ragionevolmente richiedere, insieme a ogni altra evidenza che gli Amministratori potranno ragionevolmente richiedere a dimostrazione del diritto del cedente di effettuare il trasferimento.
- (e) Se rifiutano la registrazione di un trasferimento di qualsiasi azione, gli Amministratori dovranno, entro il mese successivo alla data di presentazione del trasferimento alla Società, inviare al cessionario la notifica del rifiuto.
- (f) La registrazione di qualsiasi trasferimento potrà essere soggetta a sospensione nei momenti e per i periodi che gli Amministratori potranno decidere di volta in volta, SEMPRE A CONDIZIONE CHE la registrazione dei trasferimenti non sia sospesa per un periodo superiore ai trenta giorni in qualsiasi anno.
- (g) Tutti gli atti di trasferimento registrati saranno conservati dalla Società, ma qualsiasi atto di trasferimento la cui registrazione sarà rifiutata dagli Amministratori dovrà (eccetto che in caso di frode) essere restituito alla persona che lo ha depositato.

- (h) In caso di morte di un Socio, il superstite o i superstiti qualora il deceduto fosse un cointestatario, e gli esecutori o gli agenti amministrativi del deceduto, qualora fosse un titolare unico o superstite, saranno gli unici soggetti riconosciuti dalla Società quali aventi diritto alla sua partecipazione azionaria; tuttavia, nessuna parte del presente Articolo solleverà il patrimonio del titolare deceduto, unico o congiunto, da qualsiasi responsabilità in rapporto a qualsiasi azione detenuta da tale titolare deceduto in forma esclusiva o congiunta.
- (i) Qualsiasi affidatario di un Socio minorenni e qualsiasi affidatario o altro rappresentante legale di un Socio legalmente interdetto e qualsiasi persona avente diritto a un'azione o di un'Azione di sottoscrizione in conseguenza del decesso, dell'insolvenza o della bancarotta di un Socio, contro presentazione delle evidenze di tale facoltà che gli Amministratori potranno richiedere, avranno il diritto di registrarsi a titolo personale in qualità di detentore dell'azione o dell'Azione di sottoscrizione o di effettuare il trasferimento che il Socio deceduto o fallito avrebbe potuto realizzare. In ogni caso, gli Amministratori avranno però il medesimo diritto di rifiutare o sospendere la registrazione che avrebbero avuto nel caso di un trasferimento dell'azione o dell'Azione di sottoscrizione dal Socio minorenni o deceduto, insolvente o fallito prima del decesso, dell'insolvenza o della bancarotta di tale Socio divenuto legalmente interdetto prima che avvenisse tale interdizione.
- (j) Una persona che diventa titolare di un'azione o di un'Azione di sottoscrizione a seguito del decesso, dell'insolvenza o della bancarotta di un Socio avrà diritto di ricevere e potrà rilasciare quietanza per tutte le somme esigibili o gli altri vantaggi dovuti o relativi all'azione o all'Azione di sottoscrizione, ma non avrà il diritto di ricevere alcuna notifica o di partecipare e votare alle assemblee della Società né, salvo per quanto già specificato, di usufruire di alcun diritto o privilegio di un Socio, a meno che e fino a che non sia registrata quale Socio in rapporto all'azione o all'Azione di sottoscrizione, **SEMPRE A CONDIZIONE CHE** gli Amministratori possano in qualsiasi momento inviare una notifica per richiedere a tale persona di scegliere tra la sua registrazione a titolo personale o il trasferimento dell'azione o dell'Azione di sottoscrizione e, qualora la notifica non sia rispettata entro novanta giorni, gli Amministratori possano successivamente trattenere tutte le somme esigibili o bloccare gli altri vantaggi dovuti in rapporto all'azione o all'Azione di sottoscrizione fino al soddisfacimento dei requisiti di cui alla notifica.

17. OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

- (a) La Società potrà scegliere soltanto gli investimenti consentiti dai Regolamenti e nel rispetto dei limiti in essi specificati.
- (b) Gli obiettivi e le politiche di investimento della Società saranno indicati nel Prospetto.
- (c) Nel rispetto dell'autorizzazione da parte della Banca Centrale, nonché delle condizioni e dei limiti specificati nei Regolamenti, la Società potrà investire sino al 100% dei suoi attivi in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da ogni Stato membro dell'Unione Europea, dalle

sue autorità locali, uno Stato Membro dell'OCSE (a condizione che le relative emissioni siano investment grade), governo della Repubblica Popolare Cinese, governo del Brasile (a condizione che le relative emissioni siano investment grade), governo dell'India (a condizione che le relative emissioni siano investment grade), governo di Singapore, Banca Europea per gli Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, International Finance Corporation, Fondo Monetario Internazionale, Euratom, Banca per lo Sviluppo Asiatico, Banca Centrale Europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, Banca Africana per lo Sviluppo, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (la Banca Mondiale), Banca Interamericana per lo Sviluppo, Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Straight A Funding LLC e Tennessee Valley Authority a condizione che il Fondo debba detenere titoli di almeno sei diverse emissioni con i titoli di una singola emissione che non possono superare il 30 per cento dell'attivo netto del Fondo in oggetto.

- (d) Nel rispetto delle disposizioni del presente Articolo 17, ad eccezione degli investimenti consentiti in valori mobiliari non quotati, strumenti derivati over-the-counter o quote di organismi d'investimento collettivo di tipo aperto, la Società investirà soltanto in valori mobiliari e strumenti derivati quotati o negoziati su una borsa valori o un mercato (compresi i mercati derivati) che soddisfa i criteri normativi (regolamentati, regolarmente operanti, riconosciuti e aperti al pubblico) e che è elencato nel Prospetto.
- (e) Nonostante le disposizioni dell'Articolo 17(d), la Società potrà investire fino al 10 per cento del Valore Patrimoniale Netto dei Fondi della Società in altri valori mobiliari, compresi organismi di investimento collettivo non regolamentati che sono valori mobiliari idonei, i quali non sono negoziati su un Mercato regolamentato.
- (f) Se i limiti di investimento consentiti dai Regolamenti vengono superati per ragioni al di fuori del controllo della Società o in conseguenza dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la Società dovrà adottare quale obiettivo prioritario delle sue transazioni di vendita il rimedio a tale situazione, tenendo nella dovuta considerazione gli interessi dei Soci.
- (g) La Società non potrà:
 - (i) prendere in prestito denaro (che, per evitare ogni dubbio, non ha luogo qualora la Società o un Fondo stipulino un contratto di riacquisto inverso), sempre che la Società possa (a) acquisire valuta estera per mezzo di un prestito back-to-back o (b) prendere in prestito fino al 10% del valore dei suoi attivi netti a condizione che tali prestiti abbiano natura temporanea;
 - (ii) concedere prestiti a o agire in veste di garante per conto di terzi;

- (iii) vendere qualsiasi Investimento quando tale Investimento non sia di proprietà della Società.
- (h) Per realizzare i suoi obiettivi di investimento, la Società può impiegare tecniche e strumenti relativi agli Investimenti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di volta in volta stabiliti dalla Banca Centrale.
- (i) Gli Investimenti effettuati dalla Società in rapporto a un Fondo in quote di altri organismi di investimento collettivo non potranno superare nel complesso il 10 per cento degli attivi di tale Fondo, a meno che non altrimenti dichiarato nel Prospetto. Un Fondo potrà investire in un organismo di investimento collettivo gestito dal Gestore o dal Gestore degli Investimenti o da qualsiasi società alla quale il Gestore o il Gestore degli Investimenti sia legato da gestione e controllo in condizioni comuni o da una partecipazione significativa, diretta o indiretta, a condizione che non sia possibile addebitare commissioni di sottoscrizione o di riacquisto per l'investimento del Fondo nell'organismo o diversamente in conformità con i Requisiti della Banca Centrale.
- (j) Un Fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei termini di cui al Prospetto, inclusi strumenti equivalenti liquidati per contanti, negoziati su un Mercato regolamentato, e potrà investire in derivati over-the-counter nel rispetto delle condizioni e dei limiti specificati nei Regolamenti ed emanati di volta in volta dalla Banca Centrale.
- (k) Un Fondo potrà investire fino al 20 per cento dei suoi attivi netti in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso organismo (e fino al 35 per cento per singolo emittente in alcune circostanze eccezionali) qualora la politica di investimento del Fondo si prefigga di replicare un indice, a condizione che tale indice sia pubblicato con modalità adeguate e la Banca Centrale abbia riconosciuto che tale indice è (A) sufficientemente diversificato; (B) rappresentativo di un benchmark adeguato per il mercato al quale è riferito; e (C) pubblicato con modalità adeguate.

18. ASSEMBLEE GENERALI

- (a) Tutte le assemblee generali della Società si svolgeranno in Irlanda.
- (b) Ogni anno la Società terrà un'assemblea generale annuale in aggiunta a qualsiasi altra assemblea dello stesso anno. Fra la data di un'assemblea generale annuale della Società e quella dell'assemblea successiva non trascorreranno più di quindici mesi, A CONDIZIONE CHE, fintanto che la prima assemblea generale annuale della Società si svolga entro i diciotto mesi successivi alla sua costituzione, non sia necessario che un'assemblea generale annuale si svolga nell'anno della sua costituzione. Le assemblee generali annuali successive si terranno una volta all'anno entro i nove mesi successivi dal termine dell'esercizio finanziario della Società come determinato di volta in volta dagli Amministratori nel momento e nel luogo in Irlanda determinati dagli Amministratori.
- (c) Tutte le assemblee generali (diverse dalle assemblee generali annuali) saranno chiamate assemblee generali straordinarie.

- (d) Gli Amministratori potranno convocare un'assemblea generale straordinaria ogni qualvolta lo ritengano opportuno e per la convocazione delle assemblee generali straordinarie sarà necessaria una tale richiesta o, in sua assenza, la convocazione avverrà per i richiedenti e secondo le modalità previste dalla Legge.
- (e) Gli Amministratori convocheranno un'assemblea generale straordinaria quando la Depositaria ne richiede la convocazione mediante una notifica scritta per la valutazione di qualsiasi delibera relativa alla cessazione dell'incarico della Depositaria stessa o per qualsiasi altra modifica o variazione del Contratto di deposito, nonché per qualsiasi altra delibera che la Depositaria ritenga necessaria nell'interesse dei Soci.

19. AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEE GENERALI

- (a) Sarà consegnata una notifica con un preavviso di almeno ventuno Giorni effettivi che, oltre alle informazioni indicate nel presente Articolo, specifica il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea, la descrizione generale delle questioni da discutere in assemblea e in caso di una Delibera speciale, il testo o il contenuto di tale Delibera speciale proposta.
- (b) Gli Amministratori, l'eventuale Gestore, il Gestore degli Investimenti, i Revisori e la Depositaria hanno diritto di ricevere ciascuno la notifica in merito a qualsiasi assemblea generale della Società, nonché di partecipare e intervenire a qualsiasi assemblea generale della Società.
- (c) In ogni notifica di convocazione di un'assemblea della Società sarà contenuta, in ragionevole evidenza, una dichiarazione indicante (i) che un Socio idoneo a partecipare e votare ha il diritto di nominare uno o più delegati affinché partecipino e votino in sua vece, (ii) che un delegato non dovrà obbligatoriamente essere anch'esso un Socio e (iii) la scadenza ultima per il ricevimento della delega presso la sede legale della Società o quel diverso luogo nello Stato indicato nella notifica a tale fine.
- (d) L'omissione accidentale di tale notifica o la sua mancata ricezione da parte di qualsiasi persona che ne abbia diritto non invaliderà i procedimenti di qualsiasi assemblea generale.

20. PROCEDIMENTI DELLE ASSEMBLEE GENERALI

- (a) Saranno ritenute speciali tutte le questioni trattate in occasione di un'assemblea generale straordinaria. Tutte le questioni trattate presso un'assemblea generale annuale saranno ritenute speciali, ad eccezione dell'esame del bilancio della Società e delle relazioni degli Amministratori e dei Revisori riferite a detto bilancio, della revisione da parte dei Soci delle attività della Società, della nomina o rinomina dei Revisori e dell'autorizzazione agli Amministratori per fissare la retribuzione degli Amministratori e dei Revisori.
- (b) È vietato trattare qualsiasi questione a un'assemblea generale in assenza del quorum. Il quorum per un'assemblea generale sarà costituito da due Soci

presenti di persona o per delega a condizione che, qualora un Fondo o una classe abbia un unico Socio, il quorum sia costituito da un Socio presente di persona o per delega all'assemblea. Il rappresentante di una società autorizzata ai sensi dell'Articolo 21(m) a essere presente a qualsiasi assemblea della Società sarà considerato un Socio ai fini del calcolo del quorum.

- (c) Se entro la mezz'ora successiva all'ora stabilita per l'assemblea non è presente un quorum, l'assemblea, se convocata su richiesta dei Soci, sarà sciolta. In qualsiasi altro caso sarà aggiornata al medesimo giorno della settimana successiva, alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in qualsiasi altro giorno, ora e luogo che gli Amministratori potranno determinare.
- (d) Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente della Società o, in sua assenza, un altro Amministratore nominato dagli Amministratori rivestirà il ruolo di presidente a ogni assemblea generale della Società. Tuttavia, se a qualsiasi assemblea né il presidente né il vicepresidente o tale altro Amministratore sarà presente entro i quindici minuti successivi all'ora stabilita per la convocazione dell'assemblea, oppure se nessuna di tali persone sarà disposta a rivestire il ruolo di presidente, gli Amministratori presenti sceglieranno il presidente tra uno degli Amministratori presenti oppure, in caso di assenza di tutti gli Amministratori o se tutti gli Amministratori presenti rifiutano tale incarico, i Soci presenti sceglieranno il presidente tra i Soci presenti.
- (e) Con il consenso di qualsiasi assemblea alla quale è presente un quorum, il presidente potrà (e dovrà se così deciso dall'assemblea) aggiornare l'assemblea di volta in volta e da luogo a luogo. Tuttavia, è vietato trattare qualsiasi questione nel corso di qualsiasi assemblea aggiornata ad eccezione delle questioni che sarebbero state legalmente trattabili all'assemblea nel corso della quale è avvenuto l'aggiornamento. Quando si aggiorna un'assemblea per quattordici giorni o più, come nel caso dell'assemblea iniziale è necessario consegnare una notifica minima di dieci giorni specificante il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea aggiornata, ma non sarà però necessario specificare in tale notifica la descrizione delle questioni da trattare all'assemblea aggiornata. Salvo per quanto già specificato, non sarà necessario consegnare alcuna notifica in merito a un aggiornamento o alle questioni da trattare a un'assemblea aggiornata.
- (f) A qualsiasi assemblea generale, una delibera messa ai voti dell'assemblea sarà decisa per alzata di mano, salvo nel caso in cui precedentemente o in contemporanea alla dichiarazione del risultato dell'alzata di mano sia richiesta una votazione. I soggetti aventi diritto a richiedere una votazione sono il presidente, almeno tre Soci presenti personalmente o per delega, qualsiasi Socio presente in rappresentanza di almeno il dieci per cento dei diritti di voto totali di tutti i Soci della Società aventi il diritto di voto all'assemblea e ogni Socio o più Soci che detengano azioni che conferiscono il diritto di voto in assemblea, ossia azioni per cui è stato pagato un importo complessivo pari a non meno del dieci per cento dell'importo totale pagato per le azioni che conferiscono detto diritto. A meno che non venga così richiesta una votazione, una dichiarazione del presidente sull'adozione o adozione all'unanimità o adozione con maggioranza specifica di una delibera, oppure sulla sua bocciatura o sulla sua mancata

adozione con una maggioranza specifica e un'iscrizione a tale scopo nel registro contenente i verbali dei procedimenti della Società costituiranno la prova definitiva del fatto, senza indicazione del numero o della percentuale di voti registrati a favore o contro tale delibera.

- (g) In caso di debita richiesta, la votazione dovrà avvenire con le modalità e nel luogo che il presidente potrà indicare (incluso l'utilizzo di urne o schede o fogli di votazione) e il risultato di una votazione sarà considerato la delibera, in relazione alla materia in oggetto, dell'assemblea alla quale è stata richiesta la votazione.
- (h) In caso di votazione, il presidente potrà nominare scrutatori e aggiornare l'assemblea a un luogo e un'ora stabiliti dal presidente stesso allo scopo di dichiarare il risultato della votazione.
- (i) In caso di parità di voti, sia in caso di alzata di mano sia di votazione, il presidente dell'assemblea nella quale si è svolta l'alzata di mano o è stata richiesta la votazione avrà il diritto di esprimere un secondo voto o voto decisivo.
- (j) La richiesta di una votazione inerente all'elezione di un presidente e a una questione di aggiornamento sarà portata a termine immediatamente. La richiesta di una votazione per qualsiasi altra questione sarà portata a termine nei tempi e nei luoghi indicati dal presidente, non oltre i trenta giorni successivi alla data dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata alla quale è stata richiesta la votazione.
- (k) La richiesta di una votazione non potrà impedire la prosecuzione di un'assemblea per la gestione di qualsiasi altra questione diversa rispetto a quella relativa alla richiesta di votazione.
- (l) La richiesta di una votazione potrà essere revocata dal o dai soggetti che l'anno avanzata senza la necessità di consegnare alcuna notifica per la sua mancata esecuzione immediata.
- (m) Se in qualsiasi momento il capitale azionario è suddiviso in diverse classi di azioni, i diritti associati a qualsiasi classe (salvo qualora altrimenti previsto nei termini di emissione delle azioni di tale classe o salvo qualora altrimenti specificato nel presente documento) potranno, a prescindere dall'eventuale scioglimento della Società, essere modificati con il consenso scritto dei titolari dei tre quarti delle azioni emesse di tale classe, o con l'approvazione di una Delibera speciale approvata a un'assemblea generale separata dei titolari delle azioni di tale classe. A tale assemblea generale si applicheranno mutatis mutandis le disposizioni del presente Statuto in materia di assemblee generali, salvo per il fatto che il quorum di una tale assemblea generale sarà costituito da almeno due soci presenti di persona o per delega che, insieme, possiedono almeno un terzo delle azioni della classe in questione.
- (n) Nel rispetto della Sezione 161 del Companies Act del 2014, una delibera per iscritto firmata da tutti i Soci che hanno attualmente diritto a partecipare e votare in merito a tale delibera a un'assemblea generale (oppure, nel caso di

persone giuridiche, dai loro rappresentanti debitamente autorizzati) avrà la medesima validità ed efficacia a tutti gli effetti di una delibera approvata a un'assemblea generale della Società debitamente convocata e tenuta, e potrà essere costituita da svariati documenti con una forma simile, ciascuno firmato da uno o più Soci, e se qualificata come Delibera speciale sarà considerata una delibera speciale ai sensi del Companies Act del 2014. Una tale delibera sarà notificata alla Società.

21. VOTI DEI SOCI

- (a) In caso di alzata di mano, ogni Socio presente avrà un voto.
- (b) In caso di votazione, ogni Socio presente di persona o per delega avrà diritto al numero di voti che rappresentano la percentuale del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni detenute da tale Socio nella classe, nel Fondo o nella Società, a seconda dei casi, rispettivamente ai fini di un'assemblea di una classe, di un Fondo o della Società.
- (c) In caso di cointestatori di un'azione, il voto dell'intestatario più anziano che esprime un voto, di persona o per delega, sarà accettato ad esclusione dei voti degli altri cointestatori e, a tale scopo, l'anzianità sarà stabilita in base all'ordine di comparizione nel Registro dei nomi associati alle azioni.
- (d) Non è consentita alcuna obiezione in merito alla qualifica di qualsiasi votante, ad eccezione che all'assemblea o all'assemblea aggiornata alla quale viene espresso o avanzato il voto contestato, e tutti i voti non respinti in occasione di tale assemblea saranno validi a tutti gli effetti. Qualsiasi obiezione avanzata a tempo debito sarà riferita al presidente dell'assemblea, la cui decisione sarà finale e definitiva.
- (e) In una votazione, i voti possono essere espressi di persona o per delega.
- (f) In caso di partecipazione a una votazione, un Socio, presente personalmente o per delega, avente diritto a più di un voto non ha l'obbligo di utilizzare tutti i suoi voti né di esprimere allo stesso modo tutti i voti utilizzati.
- (g) L'atto di nomina di un delegato deve essere redatto per iscritto, per mano del designatore o del suo legale debitamente autorizzato per iscritto oppure, qualora il designatore sia una società, con il timbro della società o per mano di un funzionario o legale a tal fine autorizzato. L'atto di delega avrà una forma usuale (inclusa la forma elettronica) o la forma che gli Amministratori possono approvare A CONDIZIONE CHE tale forma consenta al titolare la scelta di autorizzare il proprio delegato a esprimere un voto favorevole o contrario in merito a ciascuna delibera.
- (h) Qualsiasi persona (Socio o meno) può essere nominata al ruolo di delegato. Un Socio può nominare più di un delegato per la partecipazione alla medesima assemblea.
- (i) L'atto di nomina di un delegato e la procura o un'altra autorizzazione (eventuale) ove sia apposta la firma, oppure una copia certificata da un notaio di tale

procura o autorizzazione, dovranno essere comunicati alla Società in forma elettronica o depositati presso la sede legale della Società o in altro luogo specificato a tale scopo nella notifica dell'assemblea o nell'atto di delega emesso dalla Società entro quarantotto ore prima dell'ora stabilita per lo svolgimento dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata alla quale la persona nominata nell'atto si propone di votare e, se le succitate condizioni non saranno rispettate, l'atto di delega non sarà considerato valido. Il deposito dell'atto di delega e la procura o altro potere (se del caso), può essere effettuato inviando o consegnando detto atto o ancora comunicando l'atto alla Società in forma elettronica.

- (j) Gli atti di delega non saranno più validi alla scadenza dei dodici mesi successivi alla data citata al loro interno quale data di esecuzione, salvo nel caso di un'assemblea aggiornata o una votazione richiesta a un'assemblea o un'assemblea aggiornata quando l'assemblea si è originariamente tenuta entro i dodici mesi successivi a tale data.
- (k) A spese della Società, gli Amministratori potranno inviare ai Soci a mezzo posta o con altra modalità atti di delega (con o senza preaffrancatura per la risposta) da utilizzare a qualsiasi assemblea generale o assemblea di qualsiasi classe di Soci, in bianco o nominativi con indicazione di uno o più Amministratori o altre persone. Se ai fini di qualsiasi assemblea i moduli di nomina in qualità di delegato di una persona o di una persona tra più persone specificate nel modulo stesso sono emessi a spese della Società, tali moduli dovranno essere inviati a tutti i Soci (e non solo una parte) che hanno diritto di ricevere una notifica dell'assemblea e di votare in tale occasione per delega.
- (l) Un voto espresso in conformità ai termini di un atto di procura sarà valido anche in caso di decesso o infermità mentale dell'interessato, oppure di revoca dell'atto di delega o dell'autorità in base alla quale l'atto di delega è stato eseguito, oppure di trasferimento delle azioni in rapporto alle quali viene concesso l'atto di delega, a condizione che non sia giunta alcuna comunicazione scritta in merito a tale decesso, infermità mentale, revoca o trasferimento presso la sede legale della Società prima dell'inizio dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata alla quale viene esercitata la delega.
- (m) Qualsiasi persona giuridica che sia un Socio può autorizzare mediante delibera dei propri Amministratori o di un altro organo direttivo la persona che ritiene idonea in veste di rappresentante a qualsiasi assemblea della Società. La persona così autorizzata avrà il diritto di esercitare per conto della persona giuridica rappresentata gli stessi poteri che eserciterebbe se fosse un Socio persona fisica e, ai fini del presente documento, tale persona giuridica sarà considerata presente di persona a qualsiasi assemblea in caso di partecipazione di una persona così autorizzata.
- (n) Le disposizioni degli Articoli 18, 19, 20 e 21 si applicheranno mutatis mutandis alle assemblee di ciascuna classe o serie di Soci fermo restando che (a) il quorum necessario in un'assemblea, diversa da un'assemblea aggiornata, deve essere pari a due Soci che detengono o rappresentano almeno un terzo del

valore nominale delle azioni emesse della classe o serie in oggetto e per un'assemblea aggiornata pari a un Socio che detiene azioni della classe o serie in oggetto o suo delegato; e (b) ogni titolare di azioni della classe o serie in oggetto presente personalmente o per delega può richiedere una votazione. Ove vi sia solo un Socio nella classe o serie in oggetto tale Socio costituisce il quorum per le finalità dell'assemblea.

22. AMMINISTRATORI

- (a) Salvo diversa disposizione da parte della Società tramite Delibera Ordinaria, il numero di Amministratori non sarà inferiore a due né superiore a dodici, a condizione che la maggioranza degli Amministratori debba sempre essere residente fuori dal Regno Unito. I primi Amministratori saranno nominati dai sottoscrittori di cui al presente documento.
- (b) Non è necessario che un Amministratore sia un Socio.
- (c) Gli Amministratori avranno la facoltà in qualsiasi momento e di volta in volta di nominare qualsiasi persona al ruolo di Amministratore, per riempire un posto temporaneamente vacante o in aggiunta agli Amministratori esistenti. Qualsiasi Amministratore così nominato resterà in carica soltanto fino alla successiva assemblea generale annuale e sarà quindi idoneo alla rielezione.
- (d) Gli Amministratori avranno il diritto a una retribuzione correlata all'adempimento dei propri doveri che gli stessi Amministratori potranno di volta in volta determinare. Agli Amministratori e a qualsiasi Amministratore supplente potranno essere inoltre pagate tutte le spese di viaggio, di pernottamento e di altro genere correttamente sostenute dagli stessi per la partecipazione e il rientro dalle assemblee degli Amministratori o per qualsiasi comitato degli Amministratori o assemblea generale o per qualsiasi assemblea in connessione all'attività della Società.
- (e) Gli Amministratori potranno, in aggiunta a tale retribuzione, come riportato nell'Articolo 22(d) del presente documento, concedere un compenso speciale a qualsiasi Amministratore che, su incarico, presti un servizio speciale o straordinario nei confronti o su richiesta della Società.
- (f) In occasione di qualsiasi assemblea generale alla quale un Amministratore si dimetta o venga rimosso dall'incarico, la Società dovrà riempire il posto vacante eleggendo un Amministratore, a meno che la Società stessa non stabilisca di ridurre il numero degli Amministratori.
- (g) Il posto di Amministratore sarà liberato da un Amministratore in uno dei seguenti casi, nello specifico:
 - (i) se l'Amministratore rassegna le dimissioni tramite notifica per iscritto da egli firmata e consegnata presso la sede legale della Società;
 - (ii) se l'Amministratore fallisce o stipula qualsiasi accordo o concordato di carattere generale con i suoi creditori;

- (iii) se l'Amministratore perde le proprie facoltà mentali;
 - (iv) se l'Amministratore cessa di essere Amministratore o riceve un'interdizione all'esercizio della funzione di Amministratore a seguito di un'ordinanza emanata ai sensi delle disposizioni di qualsiasi legge o decreto;
 - (v) se la maggioranza degli altri Amministratori (in numero non inferiore a due) avanza nei suoi riguardi la richiesta di liberare l'incarico;
 - (vi) se l'Amministratore viene rimosso dall'incarico mediante Delibera ordinaria; oppure
 - (vii) se a seguito della sua nomina l'Amministratore diventa residente nel Regno Unito e in conseguenza di ciò la maggioranza degli Amministratori risulta residente nel Regno Unito.
- (h) Una notifica per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni sarà consegnata alla Società in merito all'intenzione da parte di uno o più Soci di proporre per l'incarico di Amministratore una persona diversa da un Amministratore dimissionario e tale notifica dovrà essere accompagnata da una notifica per iscritto firmata dalla persona da candidare, a conferma della sua volontà di essere nominata A CONDIZIONE che, in caso di consenso unanime dei Soci presenti a un'assemblea generale, il presidente di tale assemblea possa rinunciare a tali notifiche e proporre all'assemblea il nome di qualsiasi persona così nominata, sempre che tale persona confermi per iscritto la sua volontà di essere nominata e A CONDIZIONE INOLTRE che la candidatura di qualsiasi persona diversa da un Amministratore dimissionario alle elezioni in qualità di Amministratore possa essere proposta soltanto da un Amministratore oppure uno o più Soci che detengono azioni in rappresentanza di almeno il 2.5 per cento del Valore Patrimoniale Netto della Società nel Giorno di negoziazione precedente alla data di nomina.
- (i) A un'assemblea generale non sarà possibile proporre la nomina di due o più persone in qualità di Amministratori con una singola delibera, a meno che non sia stata innanzitutto approvata una delibera dell'assemblea che dispone in tal senso e in occasione della quale non è stato espresso alcun voto contrario.
- (j) Qualsiasi Amministratore potrà, in qualsiasi momento per mezzo di un atto scritto di suo pugno depositato presso la sede legale o consegnato a un'assemblea degli Amministratori, nominare qualsiasi Amministratore o un'altra persona in qualità di suo Amministratore supplente e, analogamente, potrà in qualsiasi momento terminare tale incarico, ma nessun Amministratore residente fuori dal Regno Unito potrà nominare un Amministratore supplente residente nel Regno Unito.
- (k) La nomina di un Amministratore supplente determinerà se il delegante cesserà di rivestire l'incarico di Amministratore o il verificarsi di qualsiasi evento che, in qualità di Amministratore, lo costringerebbe all'abbandono dell'incarico.

- (l) Un Amministratore supplente avrà il diritto di ricevere le notifiche delle assemblee degli Amministratori e avrà il diritto sia di partecipare, sia di votare in qualità di Amministratore a tali assemblee qualora l'Amministratore delegante non sia presente di persona e, in generale, a tali assemblee potrà esercitare tutte le funzioni del suo delegante in qualità di Amministratore e, ai fini dei procedimenti di tali assemblee, le disposizioni del presente documento si applicheranno come se il supplente fosse un Amministratore (al posto del suo delegante). Se il supplente è già un Amministratore o parteciperà a tali assemblee in qualità di supplente per più di un Amministratore, i suoi diritti di voto saranno cumulativi, sempre a condizione che sia contato come uno ai fini della determinazione di un quorum. Se il suo delegante è temporaneamente incapace di agire, la sua firma in calce a qualsiasi delibera per iscritto degli Amministratori e ai fini dell'apposizione del timbro della Società avrà la medesima efficacia della firma del suo delegante. Nella misura in cui gli Amministratori potranno di volta in volta determinare in rapporto a qualsiasi comitato degli Amministratori, le precedenti disposizioni del presente paragrafo si applicheranno inoltre mutatis mutandis a qualsiasi assemblea di tale comitato di cui faccia parte il suo delegante. Un Amministratore supplente non avrà (salvo per quanto già specificato o per quanto altrimenti stabilito nel presente documento) la facoltà di agire in qualità di Amministratore né sarà ritenuto tale.
- (m) Un Amministratore supplente avrà il diritto di stipulare contratti, nonché di avere interessi in e beneficiare di contratti o accordi od operazioni, oltre che di ottenere il rimborso delle spese e gli indennizzi nella medesima misura, mutatis mutandis, di un Amministratore, ma non avrà il diritto di ricevere dalla Società in rapporto alla sua nomina in qualità di Amministratore supplente qualsiasi retribuzione, ad eccezione della sola (eventuale) quota della retribuzione altrimenti dovuta al suo delegante secondo quanto quest'ultimo potrà di volta in volta stabilire mediante notifica scritta alla Società.

23. AMMINISTRATORI, INCARICHI E INTERESSI

- (a) Gli Amministratori potranno nominare uno o più Amministratori (diversi da un Amministratore residente nel Regno Unito) all'incarico di Amministratore Delegato o Amministratore Delegato aggiunto o a qualsiasi altro incarico esecutivo della Società (incluso, se ritenuto opportuno, l'incarico di presidente) ai termini e per il periodo che gli Amministratori stessi potranno determinare e, senza pregiudicare i termini di eventuali contratti stipulati in qualsiasi caso specifico, potranno revocare una tale nomina in qualsiasi momento.
- (b) Un Amministratore che abbia un tale incarico esecutivo riceverà la retribuzione, aggiuntiva o sostitutiva rispetto alla sua retribuzione ordinaria, spettantegli in qualità di Amministratore e in forma di stipendio, commissione, partecipazione agli utili o altra modalità, nonché parzialmente in un modo e parzialmente in un altro, secondo quanto potranno determinare gli Amministratori.
- (c) La nomina di qualsiasi Amministratore all'incarico di presidente o Amministratore Delegato o Amministratore Delegato aggiunto determinerà

automaticamente se tale Amministratore cesserà di essere un Amministratore, ma senza pregiudicare eventuali richieste di risarcimento per violazione di qualsiasi contratto di servizio tra l'Amministratore e la Società.

- (d) La nomina di qualsiasi Amministratore a qualsiasi altro incarico esecutivo non determinerà automaticamente la cessazione del suo incarico di Amministratore per qualsiasi ragione, a meno che il contratto o la delibera in base a cui tale incarico è rivestito non stabilisca espressamente altrimenti e, in tal caso, tale determinazione non pregiudicherà alcuna richiesta di risarcimento per violazione di qualsiasi contratto di servizio tra l'Amministratore e la Società.
- (e) Un Amministratore potrà rivestire qualsiasi altro incarico o occupare qualsiasi altra posizione retribuita per la Società (ad eccezione dell'incarico di Revisore), insieme alla sua funzione di Amministratore, e potrà fornire le sue competenze professionali alla Società ai termini retributivi e di altra natura che gli Amministratori potranno stabilire.
- (f) Nel rispetto delle disposizioni della Legge e a condizione che abbia comunicato agli Amministratori la natura e la portata di qualsiasi eventuale interesse rilevante, nonostante il suo incarico un Amministratore:
 - (i) potrà sottoscrivere o partecipare ad altro titolo a qualsiasi transazione o accordo con la Società o a cui la Società è interessata; e
 - (ii) non sarà responsabile, in ragione del suo incarico, nei confronti della Società per qualsiasi vantaggio derivato da tale incarico o impiego o da qualsiasi transazione o accordo o da qualsiasi interesse in qualsiasi persona giuridica, nonché non sarà obbligatorio escludere tale transazione o accordo in ragione di un tale interesse o vantaggio.
- (g) Nessun Amministratore attuale o potenziale potrà perdere l'idoneità all'incarico per aver sottoscritto contratti in qualità di fornitore, acquirente o altro con la Società, né sarà obbligatorio escludere tali contratti o qualsiasi contratto o accordo sottoscritto da o per conto dell'altra società in cui qualsiasi Amministratore sia in qualsiasi modo interessato, né qualsiasi Amministratore che abbia sottoscritto tali contratti o che abbia interessi di tale natura sarà obbligato a rendere conto alla Società per qualsiasi profitto realizzato attraverso tali contratti o accordi in ragione del suo incarico di Amministratore o del rapporto di fiducia instauratosi in tale contesto. La natura degli interessi di un Amministratore deve essere dichiarata dall'Amministratore stesso all'assemblea degli Amministratori alla quale viene presa in considerazione per la prima volta la questione della stipulazione del contratto o dell'accordo oppure, qualora alla data di tale assemblea l'Amministratore non fosse interessato al contratto o all'accordo proposto, all'assemblea successiva degli Amministratori dopo il suo pervenuto interesse e, qualora l'Amministratore divenga interessato a un contratto o accordo già stipulato, alla prima assemblea degli Amministratori dopo il suo pervenuto interesse.
- (h) Una copia di ogni dichiarazione resa e notifica consegnata ai sensi del presente Articolo sarà iscritta entro i tre giorni successivi alla resa o consegna nel registro conservato a tale scopo. Il registro sarà disponibile gratuitamente per

l'ispezione da parte di qualsiasi Amministratore, Segretario, Revisore o Socio presso la sede legale della Società e sarà esibito a ciascuna assemblea generale della Società, nonché a qualsiasi assemblea degli Amministratori qualora qualsiasi Amministratore lo richieda con sufficiente anticipo per consentire la disponibilità del registro all'assemblea.

- (i) Ai fini del presente Articolo:
 - (i) una notifica generale consegnata agli Amministratori in merito al fatto che si debba ritenere che un Amministratore abbia un interesse della natura e della portata specificate nella notifica stessa in qualsiasi transazione o accordo a cui è interessata una persona o una classe di persone specifica dovrà essere considerata un'informativa in merito al fatto che l'Amministratore possiede un interesse in qualsiasi operazione con la natura e la portata così specificate; e
 - (ii) un interesse di cui un Amministratore non sia al corrente e rispetto al quale sia irragionevole attendersi che l'Amministratore stesso sia al corrente non sarà considerato un suo interesse.
- (j) Salvo per quanto altrimenti previsto nel presente Statuto, un Amministratore non voterà a un'assemblea degli Amministratori o a un comitato di Amministratori in merito a qualsiasi delibera riguardante questioni in cui tale Amministratore presenta direttamente o indirettamente un interesse rilevante o un'obbligazione in contrasto effettivo o possibile con gli interessi della Società. Salvo per quanto altrimenti deliberato dagli Amministratori, un Amministratore non potrà essere contato ai fini del quorum dei presenti all'assemblea in relazione a qualsiasi delibera per la quale non ha il diritto di voto.
- (k) Un Amministratore avrà il diritto (in assenza di altri interessi rilevanti rispetto a quanto indicato di seguito) di voto (e di essere contato ai fini del quorum) in rapporto a qualsiasi delibera riguardante una delle seguenti questioni, nello specifico:
 - (i) l'offerta di qualsiasi valore mobiliare, garanzia o indennità a tale Amministratore in rapporto al denaro prestato alla Società o a qualsiasi sua Società Controllata o società associata (in seguito denominate "Società Consociata"), vale a dire società di cui la Società detiene, direttamente o indirettamente, non meno del 20% del capitale azionario con diritto di voto, od obblighi a carico di tale Amministratore su richiesta o a vantaggio della Società o di qualsiasi sua Società Controllata o Società Consociata; oppure
 - (ii) l'offerta di qualsiasi titolo, garanzia o indennità a un terzo in rapporto a un debito od obbligo a carico della Società o di qualsiasi sua Società Controllata o Società Consociata per il quale lo stesso Amministratore si è assunto parzialmente o totalmente la responsabilità ai sensi di una garanzia o indennità o tramite la consegna di un valore mobiliare; oppure

- (iii) qualsiasi proposta concernente qualsiasi offerta di azioni o altri valori mobiliari della Società o da parte di quest'ultima o di qualsiasi sua Società Controllata o Società Consociata in sottoscrizione, acquisto o scambio in rapporto alla quale tale Amministratore è o sarà interessato in qualità di partecipante alla sottoscrizione o alla ri-sottoscrizione; oppure
 - (iv) qualsiasi proposta concernente qualsiasi altra società alla quale tale Amministratore è interessato, direttamente o indirettamente, in qualità di funzionario o di azionista o in qualsiasi altra forma, a condizione che non sia il titolare di una quota pari o superiore al 5% delle azioni emesse di qualsiasi classe di tale società o dei diritti di voto a disposizione dei soci di tale società, e un tale interesse sarà ritenuto ai fini del presente Articolo un interesse rilevante concreto in tutte le circostanze; oppure
- (l) Qualora siano in discussione proposte concernenti la nomina (inclusa la determinazione o la modifica dei termini di nomina) di due o più Amministratori a incarichi o impieghi presso la Società, tali proposte potranno essere divise e considerate separatamente in relazione a ciascun Amministratore e, in tal caso, ciascun Amministratore interessato (qualora non altrimenti escluso dalla votazione) avrà il diritto di votare (e di essere contato nel quorum) in rapporto a qualsiasi delibera, salvo quelle riguardanti la sua nomina.
 - (m) Se a un'assemblea degli Amministratori o di un comitato di Amministratori emerge una questione in merito alla rilevanza dell'interesse di un Amministratore o al diritto di qualsiasi Amministratore di votare e se tale questione non viene risolta tramite la sua volontaria astensione dalla votazione, la questione sarà deferibile, prima della conclusione dell'assemblea, al presidente dell'assemblea e la sua decisione in merito a qualsiasi Amministratore (se stesso escluso) sarà finale e definitiva.
 - (n) Ai fini del presente Articolo, l'interesse di una persona che è coniuge o figlio/a minorenni di un Amministratore sarà ritenuto un interesse dell'Amministratore e, in relazione a un Amministratore supplente, un interesse del suo delegante sarà ritenuto un interesse dell'Amministratore supplente.
 - (o) Mediante Delibera ordinaria, la Società potrà sospendere o alleviare le disposizioni del presente Articolo in qualsiasi misura o ratificare qualsiasi transazione non debitamente autorizzata in ragione di un contrasto con il presente Articolo.
 - (p) A un Amministratore è espressamente consentito (per le finalità della Sezione 228(1)(d) della Legge) di utilizzare i beni o le informazioni della Società fatte salve le condizioni eventualmente approvate dal consiglio di amministrazione o quelle condizioni eventualmente approvate sulla base dei poteri delegati dal consiglio di amministrazione in conformità al presente Statuto.

- (q) Nulla di quanto contenuto nella Sezione 228(1)(e) della Legge limita un Amministratore dall'assumere qualsivoglia impegno approvato dal consiglio di amministrazione o sulla base dei poteri delegati dal consiglio di amministrazione in conformità al presente Statuto. Spetta a ogni Amministratore ottenere la preventiva approvazione del consiglio di amministrazione prima di assumere qualsivoglia impegno consentito dalle Sezioni 228(1)(e)(ii) e 228(2) della Legge.

24. POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

- (a) L'attività della Società sarà gestita dagli Amministratori, i quali potranno esercitare tutti i poteri della Società che non debbano, ai sensi della Legge, dei Regolamenti o di quanto richiesto nel presente documento, essere esercitati dalla Società in assemblea generale, a condizione però che le disposizioni della Legge, dei Regolamenti e dei regolamenti contenuti nel presente documento non siano in contrasto con i suddetti regolamenti come eventualmente prescritti dalla Società in assemblea generale. Tuttavia, nessun regolamento emanato dalla Società in assemblea generale invaliderà qualsiasi atto precedente degli Amministratori che sarebbe stato valido in assenza di tali regolamenti. I poteri generali attribuiti dal presente Articolo non saranno limitati o ristretti da alcuna autorità o facoltà speciale concessa agli Amministratori dal presente Articolo o da qualsiasi altro Articolo.
- (b) Tutti gli assegni, i pagherò cambiari, le cambiali tratte, i titoli cambiari e tutti gli altri strumenti negoziabili o trasferibili emessi sulla Società, nonché tutte le altre quietanze per somme versate alla Società o a un Fondo saranno firmati, emessi, accettati, avallati o eseguiti in altro modo, a seconda dei casi, con le modalità che gli Amministratori determineranno di volta in volta mediante delibera.
- (c) Gli Amministratori potranno esercitare tutti i poteri della Società di investire parzialmente o totalmente i fondi della Società come autorizzato ai sensi del presente Statuto e potranno creare società controllate nelle circostanze specificate dalla Banca Centrale, nonché nel rispetto delle condizioni imposte dalla Banca Centrale e dai Regolamenti. Le azioni emesse dalla società controllata e tutti i suoi attivi saranno custoditi dalla Depositaria.
- (d) Fatta salva l'approvazione dei Soci della conversione della Società in ICAV con prosecuzione della attività in conformità ai Requisiti della Banca Centrale e dalla legislazione applicabile e fatta salva l'adozione da parte dei Soci dell'Atto di costituzione in conformità ai Requisiti della Banca Centrale e dalla legislazione applicabile, a decorrere dalla data di registrazione della Società come ICAV ad opera della Banca Centrale, la Società è autorizzata a richiedere alla Banca Centrale la registrazione quale ICAV con prosecuzione delle attività (la "Registrazione") e gli Amministratori sono autorizzati a compiere tutti gli atti e le operazioni e ad accettare, negoziare, effettuare, risolvere, depositare, sottoscrivere e consegnare tutti i documenti (sotto forma di scrittura privata o di atto ove necessario) e a fornire tutte le assicurazioni e/o conferme necessarie o auspicabili per dare effetto e in relazione alla Registrazione.

25. POTERI DI PRESTITO E COPERTURA

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Regolamenti e al Prospetto di un Fondo o di quanto altrimenti stabilito dalla Banca Centrale e ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 26(j) del presente documento, gli Amministratori potranno esercitare tutti i poteri della Società di prendere in prestito denaro, ipotecare o gravare le sue partecipazioni, le sue proprietà o una parte delle stesse, nonché emettere obbligazioni semplici, obbligazioni nominative e altri valori mobiliari direttamente o sotto forma di garanzia per qualsiasi debito, concedere garanzie e adottare tecniche e strumenti per la copertura e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

26. PROCEDIMENTI DEGLI AMMINISTRATORI

- (a) Gli Amministratori potranno riunirsi per espletare l'attività, aggiornare o regolamentare altrimenti le proprie assemblee secondo quanto ritengano opportuno. Le questioni sollevate a qualsiasi assemblea dovranno essere risolte a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, il presidente disporrà di un secondo voto o voto decisivo ma soltanto se l'effetto dell'esercizio di tale voto non avrà l'effetto di raggiungere un voto o una decisione con una maggioranza di Amministratori residenti nel Regno Unito. Un Amministratore potrà, e il Segretario su richiesta di un Amministratore dovrà, in qualsiasi momento convocare un'assemblea degli Amministratori. Non si terranno assemblee nel Regno Unito.
- (b) Il quorum necessario per lo svolgimento dell'attività degli Amministratori potrà essere stabilito dagli Amministratori stessi e, qualora non sia fissato a un qualsiasi altro numero, sarà pari a due.
- (c) Gli Amministratori continuativi o l'Amministratore unico continuativo potranno operare nonostante qualsiasi posto vacante nel loro numero ma, se e sino a quando il numero degli Amministratori è inferiore al numero minimo fissato in conformità alle disposizioni del presente documento, l'Amministratore o gli Amministratori continuativo/i potranno agire allo scopo di occupare i posti vacanti nel loro numero o di convocare assemblee generali della Società, ma non per qualsiasi altro scopo. In assenza di uno o più Amministratori che siano in grado o disposti ad agire, due Amministratori qualsiasi potranno convocare un'assemblea generale allo scopo di nominare Amministratori.
- (d) Gli Amministratori potranno di volta in volta eleggere o rimuovere un presidente e, qualora lo ritengano opportuno, un vicepresidente e stabilire il rispettivo periodo di incarico.
- (e) Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente sarà il presidente di qualsiasi assemblea degli Amministratori, ma in mancanza di un presidente o di un vicepresidente, oppure in caso di loro assenza a qualsiasi assemblea entro i cinque minuti successivi all'ora di convocazione della medesima, gli Amministratori presenti potranno scegliere tra loro un presidente dell'assemblea.

- (f) Una delibera per iscritto firmata da tutti gli Amministratori attualmente aventi diritto di ricevere la notifica di un'assemblea degli Amministratori e di votare a tale assemblea avrà la medesima validità e produrrà i medesimi effetti di una delibera approvata a un'assemblea degli Amministratori debitamente convocata e potrà essere costituita da svariati documenti con una forma simile, ciascuno firmato da uno o più Amministratori.
- (g) Un'assemblea degli Amministratori attuali alla quale è presente un quorum avrà la facoltà di esercitare tutti i poteri e le discrezionalità attualmente esercitabili dagli Amministratori.
- (h) Gli Amministratori potranno delegare qualsiasi loro potere a comitati costituiti dagli Amministratori che questi ultimi ritengano idonei, a condizione che la totalità o una maggioranza dei componenti di tali comitati sia costituita da persone residenti al di fuori del Regno Unito. Le assemblee e i procedimenti di tali comitati dovranno conformarsi ai requisiti in materia di quorum imposti ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 26(b) e saranno regolamentati dalle disposizioni del presente documento in materia di assemblee e procedimenti degli Amministratori nella misura in cui le stesse siano applicabili e non siano sostituite da qualsiasi regolamento a loro imposto dagli Amministratori.
- (i) Tutti gli atti eseguiti da qualsiasi assemblea degli Amministratori o da un loro comitato o da un'altra persona autorizzata dagli Amministratori, indipendentemente dalla successiva scoperta dell'esistenza di qualche difetto di nomina o di autorizzazione di un Amministratore o di una persona che opera come già specificato, o dal fatto che tali soggetti o una loro parte non presentassero i requisiti necessari o avessero abbandonato l'incarico o non avessero il diritto di votare, saranno validi come se ognuna di tali persone fosse stata debitamente incaricata, presentasse i requisiti necessari, avesse mantenuto l'incarico di Amministratore e avesse avuto il diritto di votare.
- (j) Gli Amministratori provvederanno alla redazione di verbali riguardo a:
 - (i) i nominativi degli Amministratori presenti a ciascuna assemblea e di qualsiasi comitato degli Amministratori, e
 - (ii) tutte le nomine di funzionari effettuate dagli Amministratori;
 - (iii) tutte le delibere e i procedimenti di tutte le assemblee della Società e degli Amministratori, nonché dei comitati di Amministratori.
- (k) Tutti i verbali ai quali viene fatto riferimento nell'Articolo 26(1) del presente documento, se si presuppongono firmati dal presidente dell'assemblea alla quale si sono svolti i procedimenti oppure dal presidente dell'assemblea immediatamente successiva, costituiranno sino a prova contraria un'evidenza conclusiva dei relativi procedimenti.
- (l) Qualsiasi Amministratore potrà partecipare a un'assemblea degli Amministratori o a un loro comitato mediante teleconferenza o un altro dispositivo di telecomunicazione attraverso il quale tutte le persone che partecipano all'assemblea possono ascoltare gli altri partecipanti e tale partecipazione a un'assemblea costituirà una presenza di persona all'assemblea.

27. SEGRETARIO

Il Segretario sarà nominato dagli Amministratori. Qualsiasi atto richiesto al Segretario o che quest'ultimo sia autorizzato a compiere potrà, qualora il posto sia vacante o per qualsiasi altra ragione non vi sia un Segretario in grado di agire, essere effettuato da un assistente o vice Segretario oppure, qualora non vi sia un assistente o un vice Segretario in grado di agire, da qualsiasi funzionario della Società autorizzato, genericamente o specificamente, in tale veste dagli Amministratori A CONDIZIONE CHE qualsiasi disposizione del presente documento che richiede o autorizza qualsiasi atto da parte di un Amministratore e del Segretario non sia soddisfatta se l'esecuzione è affidata a una persona che agisce sia in qualità di Amministratore, sia in qualità di Segretario o al posto di quest'ultimo.

28. TIMBRO DELLA SOCIETÀ

- (a) Gli Amministratori provvederanno alla custodia sicura del timbro della Società. Il timbro sarà utilizzato soltanto con l'autorizzazione degli Amministratori o di un comitato di Amministratori autorizzato dagli Amministratori stessi per loro conto. Gli Amministratori potranno di volta in volta, secondo quanto ritengano opportuno, determinare l'identità e il numero delle persone che autenticeranno l'apposizione del timbro e, finché non sia altrimenti stabilito, l'apposizione del timbro sarà autenticata da due Amministratori o da un Amministratore e dal Segretario, oppure da un'altra persona debitamente autorizzata dagli Amministratori, i quali potranno autorizzare diverse persone per scopi differenti.
- (b) Tramite delibera, gli Amministratori potranno stabilire, sia in generale sia in qualsiasi caso particolare, che la firma della persona incaricata di autenticare l'apposizione del timbro possa essere apposta mediante qualche strumento meccanico da specificarsi in tale delibera, oppure che un certificato non debba riportare alcuna firma.

29. DIVIDENDI

- (a) Gli Amministratori potranno di volta in volta, secondo quanto ritengano opportuno, pagare i dividendi sulle azioni della Società che agli Amministratori stessi sembreranno giustificati, nel rispetto di qualsiasi dichiarazione di politica in relazione ai dividendi nel Prospetto del Fondo pertinente. Nel rispetto della discrezionalità degli Amministratori, le distribuzioni agli Azionisti di un Fondo potranno inoltre essere versate dal capitale del Fondo, ai sensi di qualsiasi dichiarazione di politica nel Prospetto relativamente a tali distribuzioni.
- (b) L'importo disponibile per la distribuzione in rapporto a qualsiasi classe di azioni in qualsiasi Periodo contabile sarà una somma pari al totale del reddito netto incassato dalla Società in rapporto a qualsiasi classe di azioni (sotto forma di dividendi, interessi o altro, ma escluse le plusvalenze e le minusvalenze di capitale realizzate e non realizzate nel Periodo contabile) calcolato in conformità a quanto segue:
 - (i) somma o sottrazione di un importo mediante rettifica al fine di tenere conto di vendite o riacquisti, con o senza dividendo;

- (ii) somma di un importo rappresentativo di eventuali interessi o dividendi o altri redditi maturati ma non incassati dal Fondo alla fine del Periodo contabile e sottrazione di un importo rappresentativo (nella misura in cui sia stata apportata una rettifica mediante somma in rapporto a qualsiasi Periodo contabile precedente) di interessi o dividendi o altri redditi maturati alla fine del Periodo contabile precedente;
 - (iii) somma dell'importo (eventuale) a disposizione per la distribuzione in rapporto all'ultimo Periodo contabile precedente, ma non distribuito;
 - (iv) somma di un importo rappresentativo del rimborso stimato o effettivo dell'imposta derivante da qualsiasi pretesa in rapporto a esenzioni dall'imposta sulle società o esenzioni dalla doppia imposizione o altro;
 - (v) sottrazione dell'importo di qualsiasi imposta o un altro debito stimato o effettivo correttamente a carico del reddito della Società o di un Fondo;
 - (vi) sottrazione di un importo rappresentativo della partecipazione al reddito pagato all'annullamento di azioni durante il Periodo contabile;
 - (vii) sottrazione dell'importo che la Società, con l'approvazione dei Revisori, potrà ritenere adeguato in rapporto a qualsiasi spesa prevista nell'Articolo 2 del presente documento. A CONDIZIONE SEMPRE CHE la Società non sia responsabile di alcun errore in eventuali stime dei rimborsi dell'imposta sul reddito o delle esenzioni dalla doppia imposizione previste a seguito di tassazione o di reddito da ricevere, e se tali stime non dovessero dimostrarsi corrette sotto tutti i punti di vista, gli Amministratori garantiranno che eventuali deficit o surplus conseguenti siano rettificati nel Periodo contabile in cui si effettua un regolamento ulteriore o finale di tale rimborso fiscale o passività o pretesa da sgravare o in cui viene determinato l'importo di eventuali redditi stimati da ricevere e non si apporterà alcuna rettifica a eventuali dividendi dichiarati in precedenza; e
 - (viii) sottrazione di qualsiasi importo dichiarato come distribuzione ma non ancora distribuito.
- (c) Tramite l'approvazione di una Delibera speciale dei Soci di una classe di azioni, gli Amministratori potranno distribuire in natura ai Soci di tale classe, per il tramite di dividendi o altrimenti, qualsiasi attivo della classe pertinente.
 - (d) Le azioni avranno diritto ai dividendi secondo le modalità eventualmente determinate dagli Amministratori.
 - (e) Qualsiasi dichiarazione di un dividendo da parte degli Amministratori per qualsiasi classe di azioni potrà specificare che tale dividendo sarà pagabile alle persone registrate in qualità di Soci alla chiusura delle operazioni in una data specifica e successivamente il dividendo sarà versato in conformità alle rispettive partecipazioni così registrate, ma senza pregiudicare i diritti in rapporto a tale dividendo tra cedenti e cessionari delle azioni.
 - (f) La Società potrà trasmettere qualsiasi dividendo o un altro importo pagabile in rapporto a qualsiasi azione tramite assegno o warrant inviato per posta ordinaria

all'indirizzo registrato del socio o, in caso di cointestatari, alla persona il cui nome e indirizzo compaiono per primi sul registro e non sarà responsabile di alcuna perdita derivante da tale trasmissione.

- (g) Nessun dividendo o altro importo pagabile a qualsiasi titolare di azioni maturerà interessi a carico della Società. Tutti i dividendi e gli altri importi pagabili non riscossi come già specificato potranno essere investiti o utilizzati altrimenti a vantaggio della Società fino alla loro riscossione. Il pagamento da parte della Società di qualsiasi dividendo o un altro importo pagabile non riscosso in rapporto a un'azione su un conto fruttifero separato non trasformerà la Società nella relativa fiduciaria. Qualsiasi dividendo non riscosso entro i sette anni successivi alla data in cui è diventato per la prima volta esigibile decadrà automaticamente, senza la necessità di alcuna dichiarazione o un'altra iniziativa da parte della Società.
- (h) Qualora l'importo pagabile a un Socio come dividendo sia superato dal costo di spedizione, trasmissione, esecuzione o versamento in altro modo di tali pagamenti al Socio, la Società avrà il diritto di trattenere tali dividendi a beneficio del Socio in questione fino al momento in cui l'importo pagabile al Socio non sia più superato dal costo di spedizione, trasmissione, esecuzione o versamento in altro modo di tali pagamenti al Socio. Il pagamento ad opera della Società di eventuali dividendi trattenuti su un conto separato non trasformerà la Società nella relativa fiduciaria.
- (i) A scelta di qualsiasi Socio, gli Amministratori potranno destinare tutti i dividendi dichiarati sulle azioni di qualsiasi classe detenute da un Socio all'emissione di azioni aggiuntive di tale classe della Società a favore di tale Socio al Valore Patrimoniale Netto ottenuto al momento della dichiarazione di tali dividendi e ai termini che gli Amministratori potranno di volta in volta decidere, a condizione però che qualsiasi Socio abbia il diritto di scegliere di ricevere un dividendo in contanti per le azioni in suo possesso.
 - (i) Gli Amministratori potranno stabilire che i Soci avranno diritto di scegliere di ricevere, al posto di qualsiasi dividendo (o parte di dividendo), un'emissione di azioni aggiuntive della medesima classe di quelle in rapporto alle quali il dividendo è stato dichiarato in un Fondo, accreditate come interamente versate. In tal caso si applicheranno le seguenti disposizioni:
 - (ii) il numero di azioni aggiuntive (incluso qualsiasi titolo frazionato) da emettere al posto di qualsiasi importo di dividendo sarà pari in valore all'importo di tale dividendo alla data in cui il dividendo è stato dichiarato;
 - (iii) il dividendo (o la parte del dividendo in rapporto alla quale è stato accordato un diritto di scelta) non sarà pagabile sulle azioni in rapporto alle quali sia stata debitamente esercitata la scelta di azioni ("Azioni scelte") e in sostituzione saranno emesse azioni aggiuntive a favore dei titolari delle Azioni scelte in base a quanto determinato in precedenza e, a tale scopo, gli Amministratori capitalizzeranno una somma pari al valore complessivo dei dividendi in rapporto ai quali è stata operata una scelta e destineranno tale somma al pagamento a saldo dell'importo idoneo di azioni non emesse;

- (iv) le azioni aggiuntive così emesse presenteranno una valutazione paritetica da tutti i punti di vista a quella delle azioni interamente versate in emissione nel momento considerato, salvo soltanto per quanto riguarda la partecipazione al dividendo relativo (o alla alternativa scelta di azioni);
 - (v) gli Amministratori potranno intraprendere tutte le iniziative e le misure ritenute necessarie od opportune al fine di attuare tale capitalizzazione, con la piena facoltà agli Amministratori di adottare i provvedimenti che riterranno opportuni nel caso di azioni che diventano distribuibili in forma di frazioni, al fine di ignorare i titoli frazionati o di arrotondarli o di assegnarli a vantaggio della Società.
 - (vi) Gli Amministratori potranno in qualsiasi occasione determinare che i diritti di scelta non siano messi a disposizione di qualsiasi Socio con indirizzo registrato in un territorio dove l'assenza di una dichiarazione di registrazione o di altre formalità speciali renderebbe o potrebbe rendere illegale la circolazione di un'offerta di diritti di scelta e, in tale caso, le disposizioni di cui sopra andranno lette e interpretate nel rispetto di tale determinazione.
- (j) Qualora proponga di pagare una distribuzione a un Socio, la Società avrà il diritto di detrarre da tale distribuzione l'importo eventualmente necessario ad assolvere la passività fiscale della Società in rapporto a tale distribuzione e provvederà ad assolvere l'importo di imposte dovuto.

30. SOCI NON RINTRACCIATI

- (a) La Società avrà diritto di riacquistare qualsiasi azione di un Socio o qualsiasi azione di cui una persona sia titolare a mezzo di trasmissione, nonché di confiscare qualsiasi dividendo dichiarato e non pagato per un periodo di sei anni, a condizione che:
- (i) non siano stati riscossi né siano stati accettati per un periodo di sei anni assegni o conferme di proprietà delle azioni o certificati azionari inviati dalla Società a mezzo posta in una busta preaffrancata indirizzata al Socio o alla persona titolare dell'azione a mezzo di trasmissione al suo indirizzo nel Registro o all'ultimo indirizzo noto fornito dal Socio o dalla persona titolare per mezzo di trasmissione al quale gli assegni, le conferme di proprietà delle azioni o i certificati azionari devono essere inviati e la Società non abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte del Socio o delle persone titolari a mezzo di trasmissione (a condizione che nel corso di tale periodo di sei anni siano diventati pagabili almeno tre dividendi in rapporto a tale azione);
 - (ii) alla scadenza del suddetto periodo di sei anni, tramite notifica inviata con busta preaffrancata indirizzata al Socio o alla persona titolare dell'azione a mezzo di trasmissione al suo indirizzo nel Registro o all'ultimo indirizzo noto fornito dal Socio o dalla persona titolare a mezzo di trasmissione oppure tramite avviso pubblico in un giornale quotidiano nazionale pubblicato in Irlanda o in un giornale che circoli nell'area in cui è collocato l'indirizzo al quale viene fatto riferimento

- nell'Articolo 30(a)(i), la Società abbia notificato la sua intenzione di riacquistare tale azione;
- (iii) durante il periodo di tre mesi successivo alla data dell'avviso pubblico e precedentemente all'esercizio della facoltà di riacquisto, la Società non abbia ricevuto alcuna comunicazione dal Socio o dalla persona titolare dell'azione a mezzo di trasmissione; e
 - (iv) se le azioni sono quotate su una borsa valori, la Società abbia dato innanzitutto notifica per iscritto alla sezione competente di tale borsa valori della sua intenzione di riacquistare tale azione, se è previsto un obbligo in tal senso in conformità alle norme di tale borsa valori.
- (b) La Società sarà responsabile nei confronti del Socio o della persona titolare di tale azione per i proventi netti di tale riacquisto e trasferirà tutte le relative somme su un conto fruttifero separato che costituirà un debito permanente della Società e in tale caso quest'ultima sarà considerata debitrice e non fiduciaria nei confronti di tale Socio o tale altra persona.

31. CONTI

- (a) Gli Amministratori provvederanno al mantenimento di adeguate scritture contabili necessarie in relazione alla gestione dell'attività o come richiesto dalla Legge e dai Regolamenti per consentire la preparazione del bilancio della Società.
- (b) Le scritture contabili saranno conservate presso la sede legale o nel luogo/nei luoghi che gli Amministratori riterranno idonei e dovranno essere sempre disponibili all'ispezione degli Amministratori. Tuttavia, nessuna persona diversa da un Amministratore, da un Revisore o dalla Banca Centrale avrà il diritto di ispezionare i registri, i conti, i documenti o le scritture della Società, salvo previa notifica di dieci giorni alla Società e secondo quanto previsto dalla Legge o autorizzato dagli Amministratori o dalla Società in assemblea generale.
- (c) In conformità alle disposizioni della Legge, gli Amministratori devono provvedere alla redazione e presentazione innanzi all'assemblea generale della Società un bilancio della Società come richiesto dalla Legge. Detto bilancio sarà accompagnato da una relazione degli Amministratori (la "Relazione degli Amministratori ") firmata per conto degli Amministratori da almeno due degli Amministratori. Al bilancio della Società sarà allegata una relazione dei Revisori (la "Relazione dei Revisori"). La Relazione dei Revisori sarà letta all'assemblea generale annuale.
- (d) Almeno una volta all'anno, gli Amministratori provvederanno alla preparazione di una relazione annuale relativa alla gestione della Società (la "Relazione Annuale"). La Relazione Annuale includerà il bilancio debitamente certificato dai Revisori, nonché la Relazione degli Amministratori e la Relazione dei Revisori. La sua forma sarà stata approvata dalla Banca Centrale e conterrà le informazioni che quest'ultima richiede. A tale Relazione Annuale dovranno essere allegate tutte le informazioni e le relazioni aggiuntive che la Banca Centrale potrà specificare.

- (e) Una copia della Relazione Annuale (comprensiva del bilancio e di qualsiasi documento da allegare in conformità alla legge) da presentare all'assemblea generale annuale della Società dovrà essere inviata o resa disponibile dalla Società (anche a mezzo comunicazione elettronica o accesso a un sito web) a ciascuna persona avente diritto ai sensi della Legge e dei Regolamenti almeno una volta l'anno ed entro e non oltre quattro mesi dalla data di fine del periodo a cui la stessa si riferisce.
- (f) Il certificato dei Revisori allegato alla Relazione Annuale e al rendiconto a cui viene fatto riferimento nel presente documento indicherà come la contabilità o il rendiconto rispettivamente allegati (a seconda dei casi) siano stati esaminati insieme ai relativi registri e alle relative scritture della Società e come i Revisori abbiano ottenuto tutte le informazioni e le spiegazioni da essi richieste. I Revisori indicheranno inoltre se, a loro parere, i conti siano stati redatti correttamente in conformità ai registri e alle scritture e se presentino una descrizione veritiera e corretta della situazione economica della Società, nonché se i conti siano, a loro parere, correttamente redatti in conformità alle disposizioni del presente documento.
- (g) La Società preparerà una relazione semestrale non certificata per il semestre immediatamente successivo alla data dell'ultima Relazione Annuale della Società. Tale relazione semestrale avrà una forma approvata dalla Banca Centrale e conterrà le informazioni richieste da quest'ultima.
- (h) Una copia della suddetta relazione semestrale dovrà essere inviata dalla Società a ciascuna persona avente diritto ai sensi della Legge e dei Regolamenti entro i due mesi successivi al termine del periodo al quale si riferisce.

32. REVISIONE CONTABILE

- (a) La Società dovrà nominare Revisori con un incarico che durerà fino alla conclusione della successiva assemblea generale annuale.
- (b) Se la nomina dei revisori non viene effettuata nel corso di un'assemblea generale, il responsabile per l'applicazione del diritto societario in carica può, a fronte della comunicazione da parte della Società, nominare un Revisore della Società per l'esercizio in corso e determinare il compenso che la Società dovrà versare per i suoi servizi.
- (c) La nomina e la revoca dei Revisori, nonché la determinazione dell'idoneità alla nomina in qualità di Revisori della Società saranno regolamentate dalle disposizioni della Legge.
- (d) Una persona diversa da un Revisore dimissionario non potrà essere nominata Revisore a un'assemblea generale annuale, salvo previa notifica da parte di un Socio alla Società in merito all'intenzione di nominare tale persona all'incarico di Revisore entro ventotto giorni prima dell'assemblea generale annuale e gli Amministratori invieranno una copia di una tale notifica al Revisore dimissionario, nonché ne consegneranno una notifica ai Soci in conformità alla Sezione 396 del Companies Act del 2014.
- (e) I primi Revisori saranno nominati dagli Amministratori precedentemente alla prima assemblea generale.

- (f) Fatta salva la Sezione 381 della Legge, la retribuzione dei Revisori dovrà essere approvata dalla Società in assemblea generale o secondo altre modalità che la Società potrà determinare.
- (g) I Revisori esamineranno i registri, i conti e le attestazioni eventualmente necessari per adempiere i loro doveri.
- (h) La Relazione dei Revisori ai Soci sul bilancio certificato della Società dovrà indicare se tali informazioni e opinioni siano richieste ai sensi della Sezione 336 della Legge. La Società fornirà ai Revisori un elenco di tutti i registri tenuti dalla Società stessa e, in ogni momento ragionevole, concederà ai Revisori il diritto di accedere ai registri, ai conti e alle attestazioni della Società. I Revisori avranno il diritto di richiedere ai Funzionari e ai dipendenti della Società le informazioni e le spiegazioni eventualmente necessarie per l'adempimento dei loro obblighi.
- (i) I Revisori avranno il diritto di partecipare a qualsiasi assemblea generale della Società in occasione della quale saranno presentati alla Società stessa eventuali conti che sono stati esaminati o sui quali i Revisori devono riferire, nonché di rilasciare qualsiasi dichiarazione o spiegazione eventualmente desiderata in rapporto ai conti. Ai Revisori sarà consegnata una notifica di ciascuna di tali assemblee secondo le modalità previste per i Soci.

33. NOTIFICHE

- (a) Qualsiasi notifica o documento può essere trasmesso dalla Società a un Socio personalmente consegnandolo allo stesso oppure lasciandolo presso l'indirizzo registrato del Socio o inviandolo a mezzo lettera preaffrancata presso l'indirizzo registrato del Socio o ancora all'indirizzo del Socio come riportato sul Registro e a condizione che detto Socio abbia acconsentito per iscritto e non abbia revocato tale consenso inviando quanto in oggetto a mezzo fax o altro mezzo elettronico al numero di fax, all'indirizzo email o con altra identificazione elettronica fornita alla Società o al suo delegato oppure (eccetto che nel caso di una notifica di un'assemblea generale della Società) se il testo completo della notifica o dei documenti viene pubblicato su un giornale quotidiano nazionale in Irlanda o in un'altra pubblicazione che la Società potrà di volta in volta decidere e che circola in qualsiasi paese nel quale vengono commercializzate le azioni della Società, o se viene pubblicato con tali modalità un avviso pubblico che indichi dove è possibile ottenere copie di tali notifiche o documenti o con quel diverso mezzo che gli Amministratori potranno stabilire e comunicare anticipatamente ai Soci.
- (b) Ove la notifica di un'assemblea generale sia trasmessa mediante invio con posta ordinaria all'indirizzo registrato del Socio, per le finalità di stabilire se sia stato concesso il preavviso corretto rispetto a detta assemblea, si considererà che la notifica sia stata trasmessa decorse ventiquattro (24) ore dall'invio. Fatto salvo quanto precede, trovano applicazione le disposizioni della Sezione 181(5) della Legge.
- (c) Qualsiasi notifica o documento inviato per posta o lasciato all'indirizzo registrato di un Socio o, con il consenso di un Socio, inviato a quest'ultimo in formato elettronico con un mezzo elettronico, nonostante l'eventuale successivo decesso o fallimento di tale Socio e indipendentemente dal fatto che la Società

sia venuta a conoscenza del suo decesso o fallimento, sarà considerato debitamente presentato o inviato e tale notifica sarà considerata sufficiente alla ricezione da parte di tutte le persone con un interesse (congiuntamente, in concorrenza o subordinatamente al Socio) nelle azioni in questione e tale notifica sarà considerata ricevuta dal Socio ventiquattro ore dopo l'invio per posta o la trasmissione con un mezzo elettronico.

- (d) Qualsiasi certificato o notifica o un altro documento inviato per posta o lasciato all'indirizzo registrato del Socio citato o spedito dalla Società in conformità con le sue istruzioni o, con il consenso del Socio, inviato a quest'ultimo in formato elettronico con un mezzo elettronico dovrà essere così inviato, lasciato o spedito a rischio di tale Socio e la relativa trasmissione, notifica o consegna sarà considerata effettuata alla scadenza delle ventiquattro ore successive alla spedizione della busta contenente tale certificato, notifica o altro documento oppure all'invio del certificato, della notifica o di un altro documento in formato elettronico con un mezzo elettronico. A dimostrazione dell'avvenuta consegna, sarà sufficiente provare che la busta in questione sia stata correttamente indirizzata, affrancata e spedita oppure, in caso di invio in formato elettronico con un mezzo elettronico, che la comunicazione sia stata correttamente indirizzata.
- (e) La Società potrà creare un programma che preveda per i Soci la possibilità di utilizzare mezzi elettronici allo scopo di nominare un delegato ("Programma di delega elettronica"). Qualsiasi Programma di delega elettronica richiederà a un Socio che nomina un delegato la compilazione di uno specifico modulo elettronico di delega che sarà sottoscritto dal Socio con una firma elettronica oppure compilato utilizzando un'altra forma di autenticazione o password elettronica in conformità ai requisiti dell'Electronic Commerce Act del 2000 o di qualsiasi altra legge o normativa applicabile.

34. LIQUIDAZIONE

- (a) In caso di liquidazione o scioglimento della Società, il liquidatore destinerà gli attivi della Società a soddisfare le pretese dei creditori con le modalità e nell'ordine che riterrà opportuno.
- (b) Gli attivi della Società a disposizione per la distribuzione (una volta soddisfatte le pretese dei creditori) tra i Soci saranno distribuiti proporzionalmente ai titolari delle azioni di ciascuna classe della Società e saranno proporzionali al numero di azioni di tale classe da loro detenute.
- (c) Gli attivi a disposizione per la distribuzione tra i Soci saranno quindi destinati con la seguente priorità:
 - (i) in primo luogo, in pagamento ai Soci di ogni classe di ogni Fondo di una somma nella Valuta di base in cui tale classe è denominata o in qualsiasi altra valuta selezionata dal liquidatore come il più possibile equivalente (a un tasso di cambio ragionevolmente determinato dal liquidatore stesso) al Valore Patrimoniale Netto delle azioni di tale classe detenute rispettivamente dai titolari alla data di inizio della liquidazione, a condizione che gli attivi disponibili del Fondo in questione siano sufficienti a consentire tale pagamento. Qualora gli attivi disponibili del Fondo in questione non siano sufficienti a consentire tale pagamento

relativamente a qualsiasi classe di azioni, si farà ricorso agli attivi della Società non compresi in alcuno dei Fondi;

- (ii) in secondo luogo, in pagamento ai titolari delle Azioni di sottoscrizione di somme fino all'importo versato per tali azioni (più gli eventuali interessi maturati) con prelievo dagli attivi della Società non compresi in alcuno dei Fondi che restano dopo gli eventuali prelievi effettuati ai sensi del paragrafo (i) precedente. Nel caso in cui non siano disponibili attivi sufficienti come già specificato per consentire tale pagamento a saldo, non si farà ricorso agli attivi di alcuno dei Fondi;
 - (iii) in terzo luogo, in pagamento ai Soci dell'eventuale saldo residuo del Fondo in questione e tale pagamento verrà versato in proporzione al numero di azioni detenute;
 - (iv) in quarto luogo, in pagamento ai Soci dell'eventuale saldo residuo non compreso in alcuno dei Fondi e tale pagamento verrà versato in proporzione al valore di ciascun Fondo e, all'interno di ciascun Fondo, al valore di ciascuna classe e in proporzione al Valore Patrimoniale Netto per azione.
- (d) In caso di liquidazione o scioglimento della Società (sia che la liquidazione sia volontaria, sotto supervisione o ad opera del Tribunale), con l'autorizzazione di una Delibera speciale della Società o ove rilevante del Fondo o ancora con il preventivo consenso scritto di tutti i Soci, il liquidatore potrà suddividere tra i Soci proporzionalmente al valore delle rispettive partecipazioni nella Società (come determinato in conformità all'Articolo 14 del presente documento) in specie la totalità o una parte degli attivi della Società, e indipendentemente dal fatto che gli attivi siano costituiti da proprietà di un unico genere o meno. A tal fine sarà possibile valutare una o più classi di proprietà in conformità alle disposizioni in materia di valutazione dell'Articolo 15. Qualora un Socio lo richieda, la Società provvederà alla cessione degli Investimenti per conto del Socio. Il prezzo ottenuto dalla Società potrà essere diverso rispetto al prezzo al quale gli Investimenti sono stati valutati al momento della determinazione del Valore Patrimoniale Netto e la Società non si assumerà alcuna responsabilità in rapporto a eventuali differenze insorte. Con la medesima autorità, il liquidatore potrà conferire qualsiasi quota degli attivi a fiduciari con i negozi fiduciari a beneficio dei Soci che il liquidatore stesso riterrà adeguati, e la liquidazione della Società potrà essere chiusa e la Società sciolta, senza che qualsiasi Socio sia costretto ad accettare attivi in rapporto ai quali è presente un passivo.

35. INDENNITÀ

- (a) La Società risarcirà i suoi Amministratori, Funzionari, dipendenti e qualsiasi altra persona che agisce su richiesta della Società in qualità di amministratore, funzionario, dipendente di un'altra società, partnership, joint venture, negozio fiduciario o altra impresa come indicato di seguito:
 - (i) Fatti salvi i termini della Legge, ogni persona che è oppure è stata Amministratore o Funzionario della Società e ogni persona che agisce su richiesta della Società in qualità di Amministratore o Funzionario di un'altra società, partnership, joint venture, negozio fiduciario o altra impresa sarà risarcita dalla Società nella massima misura consentita

dalla legge per le passività e tutte le spese ragionevolmente sostenute o pagate da tale persona in connessione a qualsiasi debito, pretesa, azione, domanda, processo, procedimento, sentenza, decreto, passività od obbligazione di qualsiasi genere in cui viene coinvolta come parte in causa o altrimenti in virtù del suo ruolo attuale o passato di Amministratore o Funzionario della Società o di un'altra società, partnership, joint venture, negozio fiduciario o altra impresa su richiesta della Società e in rapporto alle somme pagate o sostenute da tale persona per il loro regolamento, salvo qualora quanto sopra sia attribuibile a malafede, frode, imprudenza, negligenza, colpa grave, violazione dei doveri, violazione degli obblighi fiduciari o dolo da parte di tale Amministratore o Funzionario;

- (ii) I termini "pretesa", "azione", "processo" e "procedimento" si applicheranno a tutte le pretese, le azioni, i processi o i procedimenti (civili, penali, amministrativi, legislativi, investigativi o di altra natura, inclusi gli appelli) e comprenderanno senza limitazioni le spese legali, i costi, le sentenze, gli importi pagati a regolamento, le sanzioni pecuniarie, le penali e altre passività;
 - (iii) I diritti di risarcimento previsti nel presente documento potranno essere assicurati con polizze mantenute dalla Società, saranno separabili e non incideranno su altri diritti che possono o potranno in futuro spettare a qualsiasi Amministratore, Funzionario, dipendente o agente, resteranno validi per una persona che non è più Amministratore, Funzionario, dipendente o agente e conferiranno i relativi benefici agli eredi, agli esecutori e ai curatori di tale persona;
 - (iv) Non sarà previsto alcun risarcimento ai sensi del presente documento a meno che un consulente legale indipendente della Società non abbia confermato in un parere scritto come la persona da risarcire abbia diritto a un risarcimento ai sensi della legge applicabile;
 - (v) La Società potrà anticipare le spese sostenute per la difesa di qualsiasi pretesa, azione, processo o procedimento contro qualsiasi persona che la Società è obbligata a risarcire ai sensi dell'Articolo 35(a) del presente documento, a condizione che l'Amministratore, il Funzionario, il dipendente o l'agente acconsenta per iscritto a rimborsare l'anticipo qualora si determini successivamente che tale persona non ha diritto al risarcimento.
- (b) Fatte salve le disposizioni dei, e nella misura in cui ciò sia consentito dai Requisiti della Banca Centrale, l'eventuale Gestore, l'Agente amministrativo, la Depositaria, qualsiasi Gestore degli Investimenti, qualsiasi Consulente agli Investimenti, qualsiasi Distributore e qualsiasi Altro Fornitore di Servizi nominato in relazione alla Società o a qualsiasi Fondo e qualsiasi amministratore, funzionario, responsabile, socio, azionista, committente, dipendente o altro agente e rappresentante legale dei suindicati soggetti o di qualsiasi controparte o altra persona o entità, avrà diritto al risarcimento da parte della Società che sarà attinto dagli attivi del/i relativo/i Fondo/i secondo i termini e nel rispetto delle condizioni ed eccezioni, nonché in conformità al diritto di rivalersi sugli attivi della Società allo scopo di soddisfare e adempiere i relativi costi come determinato dagli Amministratori o da qualsiasi delegato

autorizzato dagli Amministratori e descritto in dettaglio nel relativo contratto, tranne nel caso della Depositaria, per la quale tale risarcimento non si estenderà ad alcuna questione derivante da una violazione del livello minimo di responsabilità della Depositaria ai sensi dei Regolamenti. Gli Amministratori, secondo i termini e le condizioni che essi stessi determineranno, potranno conferire a un fornitore di servizi nominato dalla Società il potere di concedere un risarcimento, attinto dagli attivi della Società o di qualsiasi Fondo, a qualsiasi delegato di tale fornitore di servizi;

- (c) Sia la Società, sia la Depositaria avranno il diritto di fare affidamento assoluto su qualsiasi dichiarazione ricevuta da un Socio o da un suo agente in merito alla residenza o ad altre informazioni relative a tale Socio e non saranno responsabili in rapporto a qualsiasi azione intrapresa o evento subito da alcuno di loro in buona fede per aver fatto affidamento su un documento ritenuto autentico e timbrato o firmato dalle parti idonee, né saranno in alcun modo responsabili di qualsiasi firma falsificata o non autorizzata o di qualsiasi timbro societario apposto a un tale documento o di aver agito sulla base di o dato validità a tale firma falsificata o non autorizzata o a tale timbro societario. Avranno però il diritto, pur non avendone l'obbligo, di richiedere la verifica della firma di qualsiasi persona da parte di un banchiere, un intermediario o un'altra persona responsabile o altrimenti di richiedere l'autenticazione con sua o loro soddisfazione.
- (d) Sia la Società, sia la Depositaria non si assumeranno alcuna responsabilità nei confronti dei Soci per l'adesione a qualsiasi legge o regolamento attuale o futuro emanato, né a qualsiasi decreto, ordinanza o sentenza di qualsiasi tribunale, né a qualsiasi richiesta, annuncio o azione simile (con effetto legale vincolante o meno) che potranno essere adottati o emanati da qualsiasi persona od organo che agisca o intenda agire nell'esercizio dell'autorità di qualsiasi governo (legalmente o altrimenti). Se per qualsiasi ragione diventasse impossibile o impraticabile eseguire una delle disposizioni del presente documento, né la Società né la Depositaria si assumeranno alcuna responsabilità al riguardo. Il presente Articolo non esonererà però la Società o la Depositaria dalla responsabilità cui ciascuna potrà incorrere in conseguenza del mancato rispetto degli obblighi che le competono come stabiliti nei Regolamenti, né dalla responsabilità sorta in conseguenza di qualsiasi frode da parte della Società o della Depositaria.
- (e) Per evitare ogni dubbio, nessun Amministratore sarà responsabile degli atti o delle omissioni di qualsiasi altro Amministratore.
- (f) Le disposizioni di cui all'Articolo 35 hanno effetto solo nella misura in cui le stesse non siano nulle ai sensi della Sezione 235 della Legge.

36. DISTRUZIONE DI DOCUMENTI

- (a) La Società potrà distruggere:
 - (i) qualsiasi mandato di pagamento dei dividendi o modulo di richiesta per l'assegnazione di azioni, nonché qualsiasi modifica o annullamento degli stessi, o qualsiasi notifica di variazione del nome o dell'indirizzo in qualsiasi momento dopo la scadenza dei due anni successivi alla data in cui tale mandato, richiesta, variazione, annullamento o notifica sono

stati registrati dalla Società.

- (ii) qualsiasi atto di trasferimento di azioni che sia stato registrato in qualsiasi momento dopo la scadenza dei sei anni successivi alla data di registrazione dello stesso; e
- (iii) qualsiasi altro documento sulla base del quale si effettua un'iscrizione nel Registro in qualsiasi momento dopo la scadenza dei dieci anni successivi alla data della prima iscrizione nel Registro in rapporto allo stesso;

e si dovrà supporre in via definitiva a favore della Società che qualsiasi atto di trasferimento così distrutto costituisse un atto valido ed efficace, debitamente e correttamente registrato, e che qualsiasi altro documento già citato nel presente documento e così distrutto costituisse un documento valido ed efficace in conformità ai dettagli registrati nei registri o nelle scritture della Società **SEMPRE A CONDIZIONE** che:

- (i) le precedenti disposizioni del presente Articolo si applichino soltanto alla distruzione di un documento in buona fede e in mancanza di una notifica esplicita alla Società in merito alla rilevanza della conservazione di tale documento per una pretesa;
- (ii) nessuna parte del presente Articolo sia interpretata come l'imposizione sulla Società di qualsiasi responsabilità in rapporto alla distruzione di qualsiasi documento in un momento precedente rispetto a quanto già specificato o in ogni caso qualora le condizioni della clausola (i) di cui sopra non siano soddisfatte; e
- (iii) i riferimenti nel presente Articolo alla distruzione di qualsiasi documento includano i riferimenti alla sua eliminazione con qualsiasi modalità.

37. CLAUSOLA SALVATORIA

Se qualsiasi termine, disposizione, clausola o restrizione del presente Statuto viene giudicato da un tribunale di una giurisdizione competente o da un'altra autorità come privo di validità, nullo, inapplicabile o contrario alla politica regolamentare, gli altri termini, disposizioni, clausole e restrizioni del presente Statuto resteranno pienamente validi ed efficaci e non ne saranno in alcun modo interessati, compromessi o invalidati.

38. EMENDAMENTO DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

L'Atto Costitutivo e lo Statuto non possono essere emendati senza la previa approvazione della Banca Centrale.

Nome, indirizzo e descrizioni
dei Sottoscrittori

In nome e per conto di
Fand Limited
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublino 2

Persona giuridica

In nome e per conto di
Attleborough Limited
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublino 2

Persona giuridica

Data 13 febbraio 2012

Firme in fede di quanto sopra:

Deirdre Twomey
Arthur Cox
Earlsfort Centre
Earlsfort Terrace
Dublino 2

COMPANIES ACT 2014

e

**REGOLAMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ORGANISMI DI
INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI
MOBILIARI, OICVM) DEL 2011, E SUCCESSIVE MODIFICHE**

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A

CAPITALE VARIABILE

**FONDO MULTICOMPARTO CON SEPARAZIONE
DELLE PASSIVITÀ TRA I FONDI**

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

DI

**ALGEBRIS UCITS FUNDS
PUBLIC LIMITED COMPANY**